



Ilaria Zuanazzi

(associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza)

La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza rotale *

SOMMARIO: 1. Gli *adiuncta* che rendono manifesta la nullità matrimoniale: 1.1. La *ratio* del *processus brevior*; 1.2. La conoscenza del fatto nel grado di *evidentia rei*; 1.3. Le condizioni della manifesta nullità matrimoniale - 2. La rilevanza giuridica della gravidanza imprevista: 2.1. Il valore dell'inserimento nell'elenco dell'art. 14, § 1 RP; 2.2. La gravidanza imprevista come fatto complesso; 2.3. L'incidenza della gravidanza imprevista sul consenso matrimoniale - 3. La gravidanza imprevista come elemento di fatto delle fattispecie di nullità del matrimonio: 3.1. Incapacità per motivi psicologici: la mancanza di libertà interiore; 3.2. Simulazione totale; 3.3. Esclusione di un elemento o di una proprietà essenziale; 3.4. Dolo; 3.5. *Vis vel metus*.

1 - Gli *adiuncta* che rendono manifesta la nullità matrimoniale

La gravidanza inattesa o imprevista (*haud praevisa praegnantia mulieris*) è un elemento di fatto ricorrente in numerose fattispecie concrete oggetto di giudizio di nullità del matrimonio, fattispecie che possono configurare sotto il profilo giuridico diversi capi di invalidità del consenso¹. Una delle novità della recente riforma del processo di nullità del matrimonio², che suscita qualche problema d'interpretazione, è appunto l'inserimento di questo elemento di fatto nell'elenco degli *adiuncta personarum vel rerum* che possono

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione nel volume curato dall'Arcisodalizio della Curia Romana, *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Libreria editrice vaticana.

¹ Una semplice indagine statistica delle sentenze rotali emesse negli ultimi anni consente di rilevare questa varietà di capi di nullità invocati, alcuni più prevedibili (come le fattispecie di incapacità per motivi psicologici *ex can. 1095*, nn. 2-3, o la simulazione totale o la violenza morale e il timore reverenziale) altri meno (come l'esclusione dell'indissolubilità, della fedeltà o della prole, o ancora il dolo o l'errore sulla qualità o la condizione).

² Lettera apostolica in forma di *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus quibus canones Codicis iuris canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur* (MIDI), del 15 agosto 2015, promulgata l'8 settembre 2015 ed entrata in vigore l'8 dicembre 2015 (AAS 2015, 107, pp. 958-967).



consentire la trattazione della causa con il *processus brevior*³ in quanto sono idonei a costituire uno dei presupposti per accedere alla procedura, ossia gli “*adiuncta quae nullitatem manifestam reddant*”⁴. Tale collocazione induce a impostare la riflessione sulla rilevanza giuridica della gravidanza imprevista sulla base dell’articolazione di due precisazioni: anzitutto, cosa significhi la nozione di “nullità manifesta” e quali condizioni debbano essere presenti nella fattispecie concreta per ritenere che sia raggiunta una siffatta evidenza; in secondo luogo, quando il fatto della gravidanza imprevista possa configurare una nullità manifesta nei diversi capi di nullità.

1.1 - La *ratio* del *processus brevior*

³ Art. 14, § 1, *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam* (RP). **M. ALENDA SALINAS**, *¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canonica? El sentido del art. 14, § 1 de las reglas de procedimiento contenidas en la carta apostólica Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 2016, 40; **J. FERRER ORTIZ**, *Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado*, in *Ius Canonicum*, 2016, 56, pp. 157-192; **R.E. JENKINS**, *Applying Article 14 of Mitis Iudex Dominus Iesus to the Processus Brevior in Light of the Church’s Constant and Common Jurisprudence on Nullity of Consent*, in *The Jurist*, 2016, 76, pp. 231-265; **J.I. BAÑARES**, *El artículo 14 de las Reglas de Procedimiento del m.p. Mitis Iudex. Supuestos de hecho y causas de nulidad*, in *Ius Canonicum*, 2017, 57, pp. 45-81; **H. FRANCESCHI**, *La riforma e il regime delle nullità matrimoniali*, in **AA. VV.**, *La riforma del processo matrimoniale ad un anno del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 25-45.

⁴ Can. 1683, 2°, CIC. La nullità manifesta rappresenta l’elemento c. d. oggettivo che condiziona la possibilità di procedere con *processus brevior*; l’altro elemento c. d. soggettivo consiste nell’accordo o consenso espresso delle parti (can. 1683, 1). **W.L. DANIEL**, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of “Manifesty Nullity” of Marriage*, in *The Jurist*, 2015, 75, pp. 539-591; **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, EDUSC, Roma, 2016; **A. GIRAUDDO**, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in **AA. VV.**, *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Ancora, Milano, 2016, pp. 47-65; **C.M. MORÁN BUSTOS**, *El proceso «brevior» ante el obispo diocesano: requisitos procesuales y sustantivos de un proceso que ha de ser extraordinario*, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, 2016, p. 41; **P. BIANCHI**, *Criteri per l’accettazione del processus brevior*, Testo provvisorio, in Pontificia Università della Santa Croce, VI Corso di aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico, 19 settembre 2016; **M.J. ARROBA CONDE**, **C. IZZI**, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, Paoline, Cinisello Balsamo, 2017, pp. 141-148; **E. DI BERNARDO**, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in **AA. VV.**, *La riforma del processo matrimoniale ad un anno del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 130-135.



La nozione di “nullità manifesta” non è determinata nel suo significato dal *motu proprio*, né da alcuna altra fonte normativa. In assenza di una definizione autentica, l’interpretazione del termine deve essere ricostruita secondo gli usuali strumenti di ermeneutica giuridica, tenendo presente la costante e ininterrotta tradizione canonica.

Un primo criterio utile per comprendere non solo il significato dell’espressione, ma anche il senso del suo inserimento tra i presupposti del *processus brevior*, si può ricavare dall’analisi della *ratio* che ha ispirato l’introduzione di questa procedura semplificata e dal suo confronto con quelle che informano altri processi a cognizione sommaria, fondati su presupposti simili⁵. A tal fine, occorre richiamare il *preambolo* del *motu proprio*, ove si illustrano le ragioni della riforma e al n. IV si giustifica l’introduzione del *processus brevior* con l’esigenza di istituire un giudizio più spedito e agevole del processo ordinario, in aggiunta all’*iter* semplificato già previsto nel processo documentale. Il richiamo espresso del legislatore mostra un evidente collegamento tra la *ratio* del *processus brevior* e quella del processo documentale, dato che l’uno viene presentato come l’estensione dell’altro.

Peraltro, la *ratio* del processo documentale come procedura più agevole è strettamente connessa al requisito fondamentale dell’esistenza di un mezzo di prova del tutto particolare, cioè un documento pubblico, autentico e non assoggettabile ad alcuna contestazione, dal quale si evince con certezza l’esistenza di un impedimento dirimente o di un difetto della forma legittima⁶. Questo elemento costituisce un argomento in se stesso sicuro e indubbio, sufficiente a formare nell’animo del giudice la certezza morale sull’invalidità del matrimonio. L’esonero da una istruttoria più complessa risulta così giustificato dal valore particolarmente pregnante della documentazione, che consente da sola di raggiungere la prova piena della nullità. Un tale risultato può essere realizzato in fattispecie determinate, quali sono un difetto di forma legittima o un impedimento dirimente non dispensato, ma non sempre e non per tutte. Invero, la

⁵ M.J. ARROBA CONDE, *Le “Litterae motu proprio datae” sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove norme sulle cause di nullità del matrimonio*, in *Apollinaris*, 2015, 88, p. 565; W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop*, cit., pp. 571-573.

⁶ P.A. BONNET, *Il processo documentale (cann. 1686-1688)*, in AA. VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1992, pp. 51-92; ID., *Il processo documentale (artt. 295-299)*, in AA. VV., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”*, III, *La parte dinamica del processo*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 721-765.



possibilità di conseguire la prova piena della fattispecie di nullità sulla base di un documento risulta agevole solo per le fattispecie semplici, cioè le fattispecie fondate su di un unico fatto costitutivo che risulta di per sé chiaro e univoco nel determinare l'invalidità del matrimonio, senza avere bisogno, per completare la causa di nullità, di ulteriori *adiuncta* che precisino e integrino tale fatto; inoltre, bisogna che tale fatto emerga in modo pieno ed evidente dalla documentazione prodotta⁷. Per le fattispecie a struttura complessa, invece, che sono composte da una molteplicità di eventi e circostanze, è estremamente difficile se non impossibile che tutti gli elementi essenziali e necessari a provocare l'effetto irritante del matrimonio siano accertabili dai soli mezzi documentari, senza bisogno di acquisire ulteriori argomenti di prova⁸. L'applicazione del processo documentale appare dunque strettamente connessa e vincolata a una limitata tipologia di fattispecie di nullità.

Con il *processus brevior*, invece, il legislatore ha raccolto le sollecitazioni a estendere il ricorso a una procedura più celere e informale, ampliando i presupposti del processo documentale⁹, ogniqualvolta non si debba svolgere un'istruttoria approfondita, perché la nullità si fonda su argomenti particolarmente evidenti¹⁰. Il *processus brevior* si ispira quindi alla medesima *ratio* del processo documentale, ma intende allargare i casi trattabili con un processo a cognizione sommaria, sia sotto il profilo delle fattispecie oggetto di giudizio, sia sotto il profilo degli argomenti di prova su cui si fondano.

⁷ Pure nell'ambito degli impedimenti dirimenti si possono distinguere quelli fondati su fattispecie semplici e quelli invece che risultano fattispecie complesse. Così, si possono considerare fattispecie semplici gli impedimenti di consanguineità (cann. 1091 CIC; 808 CCEO), di affinità (cann. 1092 CIC; 809 CCEO), di vincolo (cann. 1085 CIC; 802 CCEO), di disparità di culto (cann. 1086, § 1 CIC; 803, § 1 CCEO) e di età (cann. 1083, § 1 CIC; 800, § 1 CCEO), perché a determinare la nullità del matrimonio basta il fatto stesso dell'esistenza del rapporto di parentela o di affinità in un determinato grado, o del precedente matrimonio, o della disparità di culto o del difetto di età, tutte situazioni accertabili in base a una pubblica certificazione (anagrafica, di stato civile o di battesimo).

⁸ Si possono invece considerare fattispecie complesse gli impedimenti di impotenza (cann. 1084, § 1 CIC; 801, § 1 CCEO), di ratto (cann. 1089 CIC; 806 CCEO) o di coniugicidio (cann. 1090 CIC; 807 CCEO), perché non basta il mero fatto di non riuscire a compiere l'atto coniugale o di aver rapito la donna o di aver ucciso il coniuge a determinare la nullità del matrimonio, ma occorre accertare anche le ulteriori condizioni previste dai canoni.

⁹ **G.P. MAZZONI**, *La procedura per la dichiarazione di nullità matrimoniale: ipotesi e prospettive*, in *Quaderni della Segreteria Generale CEI*, 1999, 3, p. 52; **M.J. ARROBA CONDE**, *Apertura verso il processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti*, in *Apollinaris*, 2002, 75, p. 776.

¹⁰ *Preambolo*, IV.



Pare invece da ricondurre a una *ratio* diversa l'altra procedura sommaria di nullità matrimoniale, vale a dire la dichiarazione in via amministrativa rimessa alla Segnatura Apostolica, almeno nella configurazione che ha assunto attualmente¹¹. Si può infatti rilevare una evoluzione nei presupposti e nella funzione di questa procedura, dalla normativa originaria alla disciplina vigente. Al principio, infatti, era prevista nell'ambito della competenza riconosciuta alla Congregazione *de disciplina sacramentorum* di decidere le cause *de validitate matrimonii* in via disciplinare o amministrativa, a meno che lo stesso Dicastero non ritenesse che dovessero essere trattate "*iudiciario ordine servato*" e quindi rimesse al tribunale della Rota romana¹². Precisando i criteri di distinzione tra le attribuzioni della Congregazione e quelle del Tribunale, il codice piano-benedettino stabiliva che le cause dovessero essere trasmesse all'organo giudiziario "*si accuratiorem disquisitionem aut investigationem exigant*"¹³. Successivamente, la costituzione apostolica di riforma della Curia romana *Regimini Ecclesiae Universae* conferiva alla Rota romana la giurisdizione esclusiva sulle cause di invalidità del matrimonio deferite alla Sede apostolica e non menzionava più alcuna competenza in materia della Congregazione¹⁴. Essendo poi sorto in un caso concreto il problema di individuare l'organo competente a trattare le *quaestiones de validitate*

¹¹ Z. GROCHOLEWSKI, *Dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1981, 37, pp. 177-204; R.L. BURKE, *La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in AA. VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, cit., pp. 93-105.

¹² PIO X, costituzione apostolica *de Romana Curia, Sapienti consilio*, 29 giugno 1908, in AAS, 1908, 41, p. 429, I, 3°, 3. Competenza confermata nel Regolamento (*Ordo servandus in Sacris Congregationibus Tribunalibus Officii Romanae Curiae*, 29 settembre 1908, in AAS, (1908), 41, p. 684, cap. I, 1°, c). La procedura *administrationis ac disciplinae* tramite era una procedura abbreviata e semplificata rispetto all'*ordo iudicialis*, le cui regole erano stabilite nelle procedure speciali disciplinate dai regolamenti dei singoli Dicasteri e dalle norme comuni dettate dal Regolamento generale della Curia romana (*pars altera*, cap. III, art. II). In più, per il giudizio di nullità del matrimonio, l'*Ordo* il regolamento riserva il giudizio alla *plena Congregatio* (cap. VII, art. III, 11°, a).

¹³ Can. 249, § 3, CIC17. La formula è ripresa nella Istruzione della Congregazione *de disciplina sacramentorum*, in *Provida Mater*, 15 agosto 1936, tit. I, art. 2, § 4, in AAS, 1936, 28, p. 315. A seguito della tendenza della Congregazione a interpretare in senso estensivo e prevalente la sua giurisdizione sulle cause di nullità del matrimonio, è intervenuta la Pontificia Commissione *ad Codicis canones authentice interpretandos* per circoscrivere la competenza del Dicastero nei termini previsti dal codice: "*dummodo eadem accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant*" (*Romana et aliarum: Responsa de competentia*, 8 luglio 1940, in AAS, 1940, 32, p. 318).

¹⁴ PAOLO VI, costituzione apostolica *de Romana Curia, Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, in AAS, 1967, 59, n. 109.



matrimonii, ex can. 249, § 3, del codice piano-benedettino, il supremo tribunale della Segnatura Apostolica, a ragione della propria funzione di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia, giunse a ritenere che gli fossero state trasferite “*omnes functiones administrativae, quae cum munere vigilandi conectuntur*”, tra le quali anche la cognizione delle cause di invalidità che, “*attenta quaestionis evidentia*”, potessero essere decise con *processus summarius*¹⁵. La competenza della Segnatura Apostolica venne confermata in un successivo rescritto pontificio, con cui il papa Paolo VI concedeva che le cause fossero trattate con rito abbreviato, tramite decisione presa nel solo Congresso, in quanto si riteneva che fossero questioni semplici ed evidenti da trattare in genere con una procedura rapida¹⁶.

Nel codice del 1983 questa procedura sommaria non risulta prevista espressamente, mentre viene richiamata nell’istruzione *Dignitas connubii* con una formulazione nuova, che combina insieme il testo della norma piano-benedettina con le precisazioni del rescritto pontificio¹⁷. Il presupposto della “*nullitas evidens*” è stato tuttavia criticato in dottrina in quanto appare una nozione ambigua e non accettabile se si voglia intendere nel senso di richiedere per la decisione della causa un grado di certezza maggiore della certezza morale¹⁸. Nella successiva *lex propria* della Segnatura Apostolica, peraltro, si torna alla formulazione tradizionale e si attribuisce tale facoltà “*in casibus, qui accuratorem disquisitionem vel investigationem non exigant*”¹⁹.

Per comprendere tuttavia l’effettiva funzione di questa procedura occorre esaminare nel concreto come venga interpretata e applicata nella prassi del supremo tribunale²⁰. Si giunge così a rilevare come i presupposti

¹⁵ Segnatura Apostolica, *declaratio de competentia Dicasteriorum Curiae Romanae in causis nullitatis matrimonii post Const. Regimini Ecclesiae Universae*, 20 ottobre 1970, in *Periodica de re canonica*, 1970, 60, pp. 326-327.

¹⁶ Prot. n. 5374/74 VAR (citato da **Z. GROCHOLEWSKI**, *Dichiarazioni di nullità*, cit., p. 185).

¹⁷ “*Signatura autem Apostolica facultate gaudet definiendi per decretum casus nullitatis matrimonii, in quibus nullitas evidens appareat; quod si accuratorem disquisitionem aut investigationem exigant, Signatura ad tribunal competens, vel, si casus ferat, ad aliud tribunal, remittet, quod causam nullitatis ad tramitem iuris instituet*” (art. 5, § 2).

¹⁸ **F. DANEELS**, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della lex propria*, in **AA. VV.**, *La lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 208-210; **E. BAURA**, *Commento al Caput V. De nullitatis matrimonii declaratione, Lex propria Signaturae Apostolicae*, in **AA. VV.**, *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. Del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, pp. 131-132.

¹⁹ Art. 118 *Lex propria Signaturae Apostolicae*.

²⁰ Si tratta di una competenza usata molto raramente, come evidenzia **F. DANEELS**, *La*



richiesti siano diversi dal *processus brevior* e non facciano alcun riferimento alla evidenza della nullità. Infatti, per assumere la competenza a decidere in via amministrativa le cause di nullità matrimoniale, la Segnatura chiede che ricorrano le circostanze eccezionali per cui nel territorio dove sono sorte le cause non ci siano affatto tribunali ecclesiastici locali o non siano in grado di svolgere la funzione giudiziaria²¹. Peraltro, si tratta di cause che non costituiscono sempre fattispecie di nullità manifesta e comunque sono state già oggetto di attività istruttoria svolta *in loco* dal Vescovo diocesano oppure dalla Nunziatura apostolica, e la Segnatura può anche richiedere una integrazione nella raccolta delle prove.

In conclusione, se all'origine della procedura avanti alla Congregazione *de disciplina sacramentorum* la *ratio* era quella di una procedura informale e sommaria per le cause di trattazione semplice, perché non richiedevano investigazioni complesse, una *ratio* quindi analoga a quella del *processus brevior*, invece, a seguito della specifica applicazione consolidata nella prassi della Segnatura Apostolica, l'istituto è divenuto uno strumento suppletivo nella funzione di vigilanza della corretta amministrazione della giustizia, per sopperire alle carenze organizzative dei tribunali locali.

1.2 - La conoscenza del fatto nel grado di *evidentia rei*

Dando quindi per definita la *ratio* del *processus brevior* in analogia con il processo documentale, ossia l'esigenza di ricorrere a una procedura sommaria ogniqualvolta non si debba svolgere un'istruttoria approfondita, in quanto la nullità si fonda su argomenti particolarmente evidenti, occorre valutare come sia da interpretare la nozione di *nullitas manifesta*, utilizzata nel can. 1683, 2° quale presupposto oggettivo del processo, per garantire che corrisponda alla funzione voluta dal legislatore.

A tal fine può essere utile richiamare alcuni termini tradizionali che veicolano espressioni simili.

Si può ricordare anzitutto la nozione di *impedimentum publicum*, definito nel can. 1074 CIC come l'impedimento "*quod probari in foro externo*" e che si distingue, come tale, da quello occulto. La tradizione canonica, peraltro, distingue tra *impedimenta natura sua publica* e *impedimenta facto*

vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della lex propria, cit., pp. 208-210.

²¹ Se nel territorio ci siano invece i tribunali ecclesiastici in grado di trattare le cause di nullità del matrimonio, la Segnatura rimette agli stessi la decisione, anche se la causa non richieda una indagine più accurata.



*publica*²²: gli uni sono impedimenti che si fondano su di un fatto *de se pubblico*²³, mentre gli altri sono impedimenti che si fondano su di un fatto *natura sua* o *ordinarie* occulto che però, per le circostanze del caso concreto, sia stato divulgato o quanto meno risulti conosciuto, così da rendere possibile la sua dimostrazione in foro esterno²⁴.

La distinzione assumeva rilevanza nella disciplina piano-benedettina della legittimazione attiva del promotore di giustizia a introdurre l'azione di nullità matrimoniale, in quanto si prevedeva che potesse essere esperita solo nelle ipotesi di *impedimenta natura sua publica*²⁵. La norma poneva tuttavia dei problemi di interpretazione circa la coerenza di una simile definizione dei requisiti dell'azione con la sussistenza di un concreto interesse pubblico a impugnare la validità del matrimonio. Invero, mentre un impedimento *facto publicum* è sempre un fatto noto a qualcuno, invece un impedimento *natura sua publicum* potrebbe non essere conosciuto né dai coniugi né da altri, per cui, essendo *facto occultum*, potrebbe non essere neppure suscettibile di destare alcuno scandalo o turbamento nella comunità. Per questo, parte della dottrina riteneva che fosse più coerente con la funzione del promotore di giustizia, volta a tutelare il *bonum publicum*, interpretare i presupposti della sua legittimazione ad agire nel senso di richiedere che l'impedimento fosse quanto meno divulgato, se anche non avesse ancora suscitato effettivamente alcuno scandalo nella collettività²⁶. Tali considerazioni furono recepite nella revisione del codice attuale, che definisce diversamente i presupposti dell'azione del promotore di giustizia e richiede, perché si possa ritenere esistente un interesse pubblico a impugnare il matrimonio, la compresenza di due condizioni: "*cum nullitas iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat aut non*

²² Si consideri che secondo la concezione risalente allo *ius decretalium*, la nozione di *impedimentum* era da intendere in senso lato, comprensivo cioè di qualsiasi fattispecie che determina la nullità del matrimonio, quindi anche dei vizi del consenso. Tale concezione era ancora sottesa al codice piano-benedettino.

²³ Tali sono considerati gli impedimenti di consanguineità, affinità, pubblica onestà, ordine sacro, voto pubblico, disparità di culto.

²⁴ Si può citare l'esempio del coniugicidio, che sia stato scoperto. Nel caso dell'*impedimentum factum publicum* la nozione di pubblicità corrisponde a quella di *delictum publicum* definita nel can. 2197 CIC17, vale a dire quando il fatto risulta già divulgato o ci siano circostanze concrete tali da far ritenere che potesse facilmente essere divulgato.

²⁵ Can. 1971, § 1, n. 2, CIC17; art. 35, § 1, n. 2, *Provida Mater*.

²⁶ V. BARTOCETTI, *De causis matrimonialibus*, in M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, III, ACLI, Romae, 1950, pp. 88-89; J. TORRE, *Processus matrimonialis*, 3ª ed., M. D'Auria, Napoli, 1956, pp. 79-80.



*expediat*²⁷. Diversamente dal testo precedente, che poneva l'accento sulla pubblicità della causa, vale a dire sull'attitudine intrinseca del motivo di nullità a essere conosciuto, la nuova formulazione sottolinea piuttosto l'evento, ossia il fatto che la nullità sia effettivamente diffusa nella comunità. Il requisito della "*nullitas iam divulgata*", infatti, fa riferimento alla condizione che la *fama nullitatis* abbia risonanza pubblica e quindi sia idonea a far sorgere uno scandalo, anche se la norma non richiede che sia concretamente sorto, né che vi sia un tale pericolo. Peraltro, la *fama nullitatis* non coincide con la *nullitas manifesta*, perché la mera diffusione della notizia non implica necessariamente che si basi sulla conoscenza evidente e veritiera dei fatti.

Al riguardo si possono richiamare le precisazioni sviluppate dalla scienza canonistica classica nell'individuare diverse forme di conoscenza dei fatti pubblici, giungendo a distinguere tra la *fama*, il *manifestum* e il *notorium*²⁸. In comune hanno la divulgazione della notizia, ma si differenziano per il grado di certezza: mentre la fama si diffonde *ex sola suspicione*, il notorio e il manifesto sono appresi *ex evidentia rei*. La fama, quindi, non offre garanzie in merito alla veridicità della notizia; il manifesto e il notorio, invece, possono attestare la fondatezza, quanto meno nell'apparenza di verità, dei fatti oggetto di pubblicità. Tali considerazioni giustificano la diversa rilevanza giuridica attribuita alle varie forme di conoscenza dei fatti pubblici.

La legislazione attuale non include più il fatto notorio tra i fatti che non hanno bisogno di prova²⁹, ma, a prescindere dagli effetti sul piano probatorio, la nozione di fatto notorio in senso sostanziale ricorre ancora nella normativa per qualificare determinati fatti³⁰. Diversamente dal carattere pubblico, che riguarda la modalità di espressione del fatto sul

²⁷ Can. 1674, § 1, 2°, CIC; art. 92, 2°, *Dignitas connubii*.

²⁸ La distinzione non risulta sempre chiara negli autori di epoca classica, ma viene delineata da Enrico da Susa (Ostense): "*dic quod aliud est fama, aliud manifestum, aliud notorium*" (*Summa aurea*, lib. II, *De probationibus*). Per approfondimenti sull'argomento si rinvia a R. BERTOLINO, *Il notorio nell'ordinamento giuridico della Chiesa*, Giappichelli, Torino, 1965.

²⁹ Can. 1526 CIC. Il codice piano-benedettino invece sottraeva il fatto notorio al principio dell'onere della prova: "*Non indigent probatione: 1° Facta notoria, ad normam can. 2197, nn. 2, 3*" (can. 1747 CIC17). In merito al significato della nozione di fatto notorio il codice rinviava alla definizione di *delictum notorium*, che costituisce la fattispecie originaria, l'archetipo della disciplina del notorio.

³⁰ Can. 1093 CIC: concubinato pubblico o notorio; can. 1352 CIC: pena notoria nel luogo; can. 1184, § 1, CIC: notoriamente apostati, eretici, scismatici; can. 1071, 4° e 694 CIC: abbandono notorio della fede cattolica; can. 171, § 1, CIC: abbandono notorio della comunione.



piano dei rapporti sociali esterni al soggetto, la notorietà attiene al grado di conoscenza del fatto per le peculiari circostanze in cui si è svolto (*adiuncta personarum vel rerum*), che consentono alla popolazione circostante sia di conoscerlo, sia di non avere dubbi su quanto è accaduto³¹. In questo senso, infatti, il codice piano benedettino distingueva tra il *delictum publicum* e il *delictum notorium*: mentre il pubblico è il delitto già divulgato o che si può facilmente divulgare, il notorio *notorietate facti* è il delitto “*publice notum [...] et in talibus adiunctis commissum, ut nulla tergiversatione celari*”³². Il fatto notorio, quindi, è il fatto non solo pubblico ma pure evidente, vale a dire il fatto che appare chiaramente nella situazione e nella dinamica in cui si è svolto, e che, in più, essendo conosciuto dalla comunità, può essere accertato nella sua esistenza e consistenza.

L'*evidentia rei* caratterizza, come si è visto, non solo il fatto notorio ma pure il fatto manifesto. La distinzione tra le due nozioni non è sempre stata definita con precisione, tanto che possono essere considerati persino sinonimi. Infatti, notorio e manifesto condividono lo stesso grado di conoscenza di un fatto che è palesemente e pienamente percepibile e quindi è evidente³³, ma si discostano sotto il profilo del numero dei soggetti di tale conoscenza: mentre il notorio coinvolge tutta la popolazione del luogo, il manifesto riguarda una cerchia più ristretta di persone³⁴. Entrambi

³¹ R. BERTOLINO, *Il notorio*, cit., p. 13; R. MADRID, *Caso notorio*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 897-899.

³² Can. 21976, 3°, CIC17. Il numero precedente, invece, prevedeva il notorio *notorietate iuris*: “*post sententiam iudicis competentis quae in rem iudicatam transierit aut post confessionem delinquentis in iudicio factam ad normam can. 1750*”. M. LEGA, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem iuris canonici*, II, a cura di V. Bartocetti, ALCI, Romae, 1950, pp. 633-638.

³³ Sotto il profilo etimologico, evidente è propriamente ciò che è visibile con chiarezza, ma il termine viene esteso alla capacità di apprendimento anche con altri sensi: “*Evidens est quod manifeste liquet. Manifestum est id quod evidenter apparet [...] Hic adverte: quia secundum ethymologiam vocabuli, evidens dicitur id solum quod apparet per oculorum inspectionem. Manifestum autem largius dicitur omne id quod innotescit per quemcumque sensum corporis: sive per visum, sive per auditum, ut sonus campanae, sive per quemlibet alium sensum*” (BALDO, *Commentaria ad lib. IV Codicis, De accusationibus et inscriptionibus*, L. *Ea quidem*, n. 20).

³⁴ Riprendendo la definizione di Enrico da Susa (*Summa aurea*, lib. II, *De probationibus*) Guglielmo Durante precisa: “*Est autem manifestum publica seu famosa proclamatio, ex certa scientia et a certis authoribus provenientis: et potest manifestum probari per multos authores: non tamen per tot, quod fiat notorium*” (*Speculum iudiciale*, lib. III, *De notoriis criminibus*, n. 1). Lo stesso criterio viene ripetuto da Antonio da Budrio, che richiama anche la dottrina di Bartolo: “*Bartolus dicit quod manifestum est, quod notum est multis, non omnibus, et in hoc differt a notorio*” (Antonio da Budrio, *De notorio*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum caesarei iuris facultate Iurisconsultorum, Venetiis*, 1584, t. IV, art. II, 51, n. 18).



attingono la conoscenza *ex certa scientia* ma sono diversi sotto il profilo degli strumenti che attestano l'*evidentia rei*. Un fatto manifesto, pur essendo in sé evidente, potrebbe non essere conosciuto da nessun altro se non dai diretti interessati, mentre il notorio è per definizione un fatto che è noto alla collettività, tanto che la stessa può esserne testimone³⁵.

Il maggior valore probatorio riconosciuto dalla tradizione al notorio discende appunto dalla compresenza di due aspetti che sono intrinsecamente connessi, ma che si collocano su due piani distinti: da un lato, sul piano sostanziale, il fatto manifesto, immediatamente e chiaramente percepibile nei suoi elementi strutturali e dinamici; dall'altro, sul piano processuale, la conoscenza estesa all'intera comunità che costituisce la prova della sua evidenza. A tale attestazione comunitaria era riconosciuta ancora dal codice piano benedettino una tale rilevanza probatoria da attribuire al fatto notorio valore legale di prova piena, sufficiente di per sé, senza bisogno di ulteriori dimostrazioni o discussioni, ad accertare la veridicità del fatto stesso³⁶.

Il codice attuale, invece, non prevede più questa deroga al principio dell'onere della prova e richiede che anche il fatto notorio, al pari del fatto manifesto non notorio, sia oggetto dell'attività probatoria diretta a dimostrare non solo la sua esistenza, ma anche il suo carattere veritiero³⁷. Risulta così ripristinato pure il principio della libera valutazione delle prove da parte del giudice, in quanto non si ritiene più che il fatto notorio costituisca *ipso iure* la prova piena del fatto, ma occorre controllare sulla base delle risultanze istruttorie che il fatto evidente sia anche certo.

La riforma normativa appare certamente opportuna, solo che si consideri come la conoscenza di un fatto *ex evidentia rei* non implichi necessariamente che si giunga ad accertare con certezza la veridicità del fatto stesso. L'evidenza del fatto, infatti, viene comunque colta e compresa in base alle facoltà sensitive e razionali delle persone umane, non escludendo quindi errori di percezione o distorsioni della realtà. L'essere un fatto chiaramente percepibile comporta una verità apparente che deve

³⁵ *"Id esse notorium, cuius univversus populus vel maior pars est testis"* (Antonio da Budrio, *De notorio*, cit., t. IV, art. II, 51, n. 13).

³⁶ Il valore probatorio del notorio viene appunto sottolineato da Antonio da Budrio nella risposta alla domanda *"quid sit notorium"*: *"probatio indubitata et finita nulla discussione egens"* (Antonio da Budrio, *De notorio*, cit., art. II, 50, n. 1).

³⁷ La ragione che ha indotto il *coetus* a modificare il valore probatorio da riconoscere al fatto notorio si ricollega alla constatazione che possono esserci fatti notori non veritieri (*Communicationes*, 11 (1979) 98). Con la nuova norma, pertanto, per riconoscere raggiunta la prova piena del fatto non basta provarne la notorietà, bisogna anche accertare che sia vero.



essere nondimeno appurata nella sua autentica consistenza, in base al valore più o meno attendibile degli strumenti che manifestano una tale evidenza. Siffatta verifica si compie comunque secondo le capacità di valutazione e di discernimento della mente umana e pertanto, salve le situazioni eccezionali di particolare evidenza in cui si può avere la certezza assoluta, nella generalità dei casi la conoscenza della verità dei fatti può raggiungere quel grado di certezza accessibile al giudizio umano che corrisponde alla certezza morale³⁸.

Di conseguenza, richiedere quale presupposto per l'introduzione del giudizio o per la successiva decisione la constatazione di un fatto manifesto o evidente non comporta richiedere un grado di certezza maggiore della certezza morale, perché la conoscenza *ex evidentia rei* è comunque soggetta ai limiti della comprensione umana.

1.3 - Le condizioni della manifesta nullità matrimoniale

Dall'analisi precedente si possono trarre alcune utili considerazioni su come interpretare la nozione di nullità manifesta del matrimonio. Per essere considerata una realtà manifesta, come si è detto, deve trattarsi di una situazione evidente, che si palesa chiaramente e che può essere percepita compiutamente in tutti i suoi elementi strutturali e dinamici. Peraltro, l'applicazione del grado di conoscenza *ex evidentia rei* alla nullità del matrimonio solleva alcune difficoltà che richiedono di svolgere adeguati aggiustamenti.

Una prima difficoltà deriva dalla questione, già nota in epoca classica, sulla possibilità di estendere l'evidenza del fatto notorio, sorto storicamente in merito al delitto, anche ad altri fatti. In proposito si era giunti a escludere l'applicabilità del notorio alle fattispecie complesse, come i contratti, "*quia ibi tempore praedicti contractus, et ante, et post contractum, multa sunt et interveniunt etiam extra id quod agitur, quae homines non audiunt, vel non notant notabiliter. Item quia quae consensu vel verbis, vel re contrahuntur, non possunt talia esse notoria*"³⁹. Solo i fatti semplici, immediatamente e pienamente percepibili dall'esterno in tutti gli elementi costitutivi, quindi, possono raggiungere il grado di conoscenza dell'*evidentia rei*. Ciò implica la necessità di comprendere quando una fattispecie di nullità del matrimonio

³⁸ "*Ad certitudinem moralem iure necessariam, non sufficit praevalens probationum indiciorumque momentum, sed requiritur ut quodlibet quidem prudens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excludatur, etsi mera contrarii possibilitas non tollatur*" (art. 12 RP).

³⁹ **Sinibaldo dei Fieschi** (Innocenzo IV), *In V libros Decretalium Commentaria, De cohabitatione clericorum et mulierum*, c. 7, *Vestra duxit*.



possa avere una struttura sufficientemente semplice da poter configurare un fatto manifesto.

Un'ulteriore difficoltà sorge dalla considerazione che la nullità matrimoniale, pur fondata su fatti storici, è una fattispecie giuridica. Pertanto, nel valutare il carattere evidente bisogna tenere conto di un duplice aspetto, quello materiale e quello morale o giuridico⁴⁰. Il primo riguarda le vicende concretamente avvenute intorno alla celebrazione delle nozze e alla manifestazione del consenso dei nubendi; l'altro invece attiene alla possibilità di sussumere tali accadimenti entro una causa giuridica di nullità del matrimonio. L'evidenza, quindi, deve emergere per entrambe le dimensioni: sul piano materiale dagli argomenti di fatto, sul piano giuridico dagli argomenti di diritto.

Infine una terza difficoltà concerne la constatazione che la nullità manifesta deve essere valutata *in limine litis*, al momento della concordanza del dubbio⁴¹, sulla base degli *alligata partium*⁴² e del voto del Difensore del vincolo. Ciò comporta la necessità di un esame prodromico dell'*evidentia rei*, che precorre la possibilità non solo di accertare la veridicità delle affermazioni delle parti, ma anche di riscontrare l'effettivo carattere manifesto dei fatti posti a fondamento della nullità, la cui consistenza e portata potranno essere esaminate solo all'esito dell'attività istruttoria.

Tenendo in conto le predette peculiarità nel riferire la nozione di realtà manifesta alla nullità matrimoniale, si può infine giungere a trarre considerazioni conclusive sulle condizioni richieste dal can. 1683, 2° CIC per ritenere esistente il presupposto oggettivo necessario ad accedere al *processus brevior*. Come si è visto in rapporto alla struttura del fatto manifesto, l'evidenza della nullità matrimoniale deve emergere sotto due profili tra loro reciprocamente connessi: l'uno sostanziale, l'altro processuale.

Sotto il profilo sostanziale, occorre riscontrare l'evidenza della fattispecie materiale e della sua sussunzione nella fattispecie giuridica di nullità. A tal fine bisogna che gli *adiuncta rerum et personarum* della fattispecie storica (c. d. fatti storici) siano idonei a delineare in forma chiara e compiuta tutti gli elementi essenziali di una o più cause di nullità del matrimonio. Perché la conseguenza giuridica dell'invalidità del

⁴⁰ M. LEGA, *Commentarius*, cit., p. 634.

⁴¹ È questo il momento in cui il Vicario giudiziale deve stabilire con decreto la procedura da seguire (can. 1676, § 2 CIC).

⁴² Si veda il contenuto del libello, indicato nel can. 1684 CIC: "*Libellus [...] debet: 1° facta quibus petitio innititur breviter, integre et perspicue exponere; 2° probationes, quae statim a iudice colligi possint, indicare; 3° documenta quibus petitio innititur in adnexo exhibere*".



matrimonio risulti manifesta è necessario che gli argomenti di fatto e di diritto su cui si fonda siano univoci, perspicui e concludenti, vale a dire che non siano suscettibili di diverse interpretazioni e che, se dimostrati come certi, non lascino sussistere dubbi probabili sulla invalidità del matrimonio.

L'evidenza deve riguardare tanto gli argomenti di diritto quanto gli argomenti di fatto. Dal punto di vista degli argomenti di diritto, bisogna che la configurazione della fattispecie di nullità si fondi su di una interpretazione chiara e sicura delle norme, oltre che su indirizzi consolidati della giurisprudenza, non su orientamenti incerti o minoritari. Dal punto di vista degli argomenti di fatto, bisogna che il racconto storico della vicenda matrimoniale comprenda tutti gli elementi essenziali della causa di nullità, sia i fatti principali o costitutivi, sia i fatti semplici o secondari che siano necessari a precisare e qualificare la fattispecie concreta in modo che rientri pienamente nella fattispecie giuridica di nullità. Inoltre, occorre che questa ricostruzione della fattispecie corrisponda a quelle che ordinariamente sono riconosciute causa di nullità del matrimonio e non siano invece situazioni anomale o straordinarie, non previste espressamente dalla normativa o non trattate affatto dalla giurisprudenza.

A questo profilo sostanziale si deve combinare il profilo processuale della dimostrazione dell'evidenza.

È ovvio che i fatti dichiarati dalle parti debbano essere provati nel corso successivo del processo, secondo gli usuali metodi probatori, in quanto non possono essere ritenuti certi fino a quando non siano stati verificati in base alle risultanze istruttorie. Il *processus brevior*, infatti, non è un processo senza istruttoria, bensì è un processo con una istruttoria più sommaria, che non esige "*accuratiorem disquisitionem aut investigationem*"⁴³: l'uso dell'aggettivo nel grado comparativo ("*accuratiorem*") significa che il processo non richiede una "più accurata" discussione o investigazione, non certo che non ne richieda nessuna. Tanto è vero che le parti attrici devono indicare nel libello le prove a sostegno delle loro dichiarazioni, per dimostrare la veridicità di tutti gli *adiuncta causae* che costituiscono elementi essenziali del capo di nullità invocato⁴⁴. Del resto, un processo giudiziario, che ha come fine la ricerca della verità, non può prescindere dalle prove, altrimenti l'oggetto della causa sarebbe lasciato alla libera disponibilità delle parti e la decisione si baserebbe esclusivamente sulle loro dichiarazioni.

⁴³ Can. 1683, 2°, CIC.

⁴⁴ Can. 1684 CIC.



Ma la *ratio* del *processus brevior* richiede che gli argomenti stessi su cui si dichiara di voler dimostrare la nullità manifesta siano “particolarmente evidenti”⁴⁵. Intesa in senso probatorio, si può ritenere che la nozione di evidenza abbia un significato complementare a quella di evidenza in senso sostanziale: se l’una riguarda l’evidenza delle modalità con cui si presenta un fatto, l’altra concerne l’evidenza dei risultati della prova in ordine all’accertamento della veridicità del fatto stesso. Gli strumenti di prova, tanto quelli con funzione dimostrativa quanto quelli con funzione argomentativa, possono essere ritenuti evidenti quando ricorrano due condizioni: in primo luogo, che i mezzi materiali di produzione delle prove siano facilmente accessibili e acquisibili nel processo⁴⁶; in secondo luogo, che il ragionamento logico-deduttivo di inferenza dei risultati probatori sia agevole e giunga a conclusioni di particolare rilevanza probatoria, così da acquisire facilmente la certezza morale sulla nullità del matrimonio.

In tal modo, la nullità che *in limine litis* appariva “manifesta”, a seguito della valutazione delle risultanze istruttorie diventa “certa”.

2 - La rilevanza giuridica della gravidanza imprevista

2.1 - Il valore dell’inserimento nell’elenco dell’art. 14, § 1 RP

Dopo aver esaminato quali siano i requisiti necessari perché la fattispecie impugnata configuri una nullità matrimoniale manifesta, occorre analizzare a quali condizioni e per quali fattispecie la gravidanza imprevista possa costituire uno degli *adiuncta* che ai sensi dell’art. 14, § 1 RP possono rendere manifesta la nullità del matrimonio.

Si può anzitutto osservare come le fattispecie contenute in questo elenco abbiano una natura tra loro eterogenea⁴⁷: alcune configurano dei capi di nullità già previsti dalla normativa⁴⁸; altre, invece, sono fatti costitutivi

⁴⁵ Preambolo, IV.

⁴⁶ Can. 1684 CIC: “*probationes quae statim a iudice colligi possint*”.

⁴⁷ In merito si riscontra il parere concorde della dottrina: W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process*, cit., pp. 568-571; M. ALENDA SALINAS, *¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canonica?*, cit. pp. 5-6; J. FERRER ORTIZ, *Valoración de las circunstancias*, cit., p. 170; R.E. JENKINS, *Applying Article 14*, cit., p. 240; J.I. BAÑARES, *El artículo 14*, cit. pp. 53-54; M.J. ARROBA CONDE, C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, cit., p. 146; H. FRANCESCHI, *La riforma*, cit., pp. 31-32; E. DI BERNARDO, *Problemi*, cit., pp. 134-135.

⁴⁸ “*Violentia physica ad extorquendum consensum illata*” e “*defectus usus rationis*”



di fattispecie di nullità riconosciuti dalla giurisprudenza consolidata⁴⁹; altre, ancora, sono circostanze di fatto che possono ricorrere in varie cause di nullità e sono utili a integrare e perfezionare la fattispecie giuridica⁵⁰. Questa diversa rilevanza giuridica degli *adiuncta* richiamati nella norma induce a ritenere che il legislatore non abbia inteso attribuire loro un valore univoco eguale per tutti, ma si limiti a segnalare la potenziale incidenza in ordine alla dimostrazione dell'invalidità del matrimonio, rinviando però all'analisi della fattispecie concreta il riscontro effettivo del grado di evidenza della nullità⁵¹.

Certamente, non possono essere interpretate come presunzioni generali e automatiche di nullità del matrimonio⁵². Una simile conclusione verrebbe infatti a contraddire la struttura stessa della presunzione come argomento di prova⁵³, che richiede, per essere attendibile, di svolgere un

corrispondono alle fattispecie normative previste, rispettivamente, nei canoni 1103 CIC e 825 CCEO, l'una, e 1095, 1°, CIC, can. 818, 1°, CCEO, l'altra.

⁴⁹ "Fidei defectus" può configurare il fatto costitutivo della fattispecie di simulazione del consenso per esclusione della dignità sacramentale (cann. 1101, § 2, CIC e 824, § 2, CCEO) o della fattispecie di errore di diritto che determina la volontà (cann. 1099 CIC e 822 CCEO); "celatio dolosa sterilitatis vel gravis infirmitatis contagiosae vel filiorum ex relatione praecedenti vel detrusione in carcerem" possono costituire elementi essenziali della fattispecie di errore provocato dal dolo (cann. 1098 CIC e 821 CCEO); "causa contrahendi vitae coniugalibus omnino extranea" può rappresentare il fatto costitutivo della fattispecie di simulazione totale (cann. 1101, § 2, CIC e 824, § 2, CCEO).

⁵⁰ "Brevitas convictus coniugalibus", "abortus procuratus ad vitandam procreationem", "permanencia pervicax in relatione extraconiugali tempore nuptiarum vel immediate subsequenti".

⁵¹ In questo senso si possono leggere le precisazioni contenute nel *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, che definiscono gli *adiuncta* come "situazioni che la giurisprudenza ha da tempo enucleato come *elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale*, che possono essere facilmente comprovate da testimonianze o documenti di pronta reperibilità" (Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 32).

⁵² Anche su questo punto si riscontra l'opinione concorde della dottrina: **J. FERRER ORTIZ**, *Valoración de las circunstancias*, cit., pp. 170-171; **R.E. JENKINS**, *Applying Article 14*, cit., p. 240; **J.I. BAÑARES**, *El artículo 14*, cit. p. 53; **H. FRANCESCHI**, *La riforma*, cit., p. 31.

⁵³ Secondo la definizione recepita dalla normativa (can. 1584 CIC e art. 214 *Dignitas connubii*) la presunzione consiste in un procedimento logico con argomentazioni razionali (congettura) per desumere da fatti accertati (indizi) il ricorrere di eventi o situazioni a essi connessi. La presunzione come prova è quindi propriamente la conclusione di questo *iter* intellettuale che segue lo schema del giudizio di probabilità.

Sulle presunzioni nel processo canonico, si possono consultare *ex multis*: **M.A. ORTIZ**, *Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 1996, 8, pp. 839-850; **P. BIANCHI**, *Le prove: a) dichiarazioni delle parti; b) presunzioni; c) perizie*, in **AA. VV.**, *I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale*, Glossa, Milano, 1998, pp. 90-96; **P.A. BONNET**, *L'argomentazione presuntiva e il suo valore probatorio*, in **AA. VV.**, *Presunzioni e matrimonio*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 11-



ragionamento complesso, articolato in una serie di passaggi logici necessari: dall'accertamento induttivo dei fatti storici certi e determinati, ricostruiti con precisione nel quadro di tutte le circostanze che li accompagnano, alla deduzione da questi indizi delle conseguenze probabili a essi ricollegabili secondo schemi di ricorrenza regolare o dell'*id quod plerumque accidit*⁵⁴. Considerando che nei comportamenti e rapporti umani non si dà mai un nesso di causalità o di connessione di tipo deterministico nella successione degli eventi, la regola di ricorrenza probabilistica su cui si fonda il collegamento tra il fatto certo e quello consequenziale può avere un valore solo eventuale e spetta al giudice verificare l'effettiva applicabilità dello schema di ragionamento nelle circostanze specifiche del caso concreto.

Il valore della presunzione come mezzo di prova per inferenze logiche resta quindi definito e circoscritto dalla sua stessa natura di ragionamento costruito e ponderato sulla base delle circostanze particolari di un caso concreto, valido quindi in rapporto a quello specifico caso. Non possono essere ritenute attendibili, al contrario, presunzioni formulate in modo generale e astratto per una serie indefinita di casi simili. Posto che, come si è visto, nelle azioni umane non si possano dare regole automatiche di concatenazione tra determinati eventi, se anche si possa riconoscere a uno schema di ricorrenza generale un certo margine di plausibilità, quantunque solo eventuale, mancherebbe pur sempre la necessaria verifica

115; **M.J. ARROBA CONDE**, *Diritto processuale canonico*, cit., pp. 489-492; **M. FLOOD**, *Presumption in canon law and its application to marriage legislation*, in *Studia canonica*, 2007, 41, pp. 401-440; **R. PALOMBI**, *Il valore delle "praesumptiones"*, in **AA. VV.**, *I mezzi di prova nelle cause matrimoniali*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1995, pp. 93-113; **ID.**, *Le presunzioni (art. 214.216)*, in **AA. VV.**, *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*, III, cit., pp. 441-476; **I. ZUANAZZI**, *La prova della simulazione del matrimonio canonico con particolare riferimento all'esclusione del bonum proles e del bonum coniugum*, in **AA. VV.**, *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, pp. 199-204.

⁵⁴ La connessione oggettiva tra l'indizio e il fatto principale da dimostrare può ricorrere quando un fatto sia causa probabile di un altro, o quando entrambi abbiano una causa comune, in modo da risultare concomitanti e non disgiungibili, cosicché, posto l'uno, si dia anche l'altro. Il diverso grado di prossimità tra il fatto certo e l'incerto aveva indotto la dottrina classica a stabilire una classifica delle presunzioni che ne definiva anche la diversa efficacia probatoria. La presunzione si dice *levis* o *temeraria*, quando la relazione tra indizio e fatto incerto è solo remota, tanto da costituire una mera supposizione, irrilevante ai fini probatori. Viene definita *gravis* o *probabilis*, quando si fonda su di una congettura probabile e costituisce una prova semipiena, da prendere in considerazione con altre prove per raggiungere la prova piena. Raggiunge il grado di *vehemens* o *gravissima* o *violenta*, quando poggia su indizi così sicuri e così prossimi al fatto incerto da indurre un giudizio di certezza morale che produce prova piena.



della sua reale corrispondenza con il modo di essere e di comportarsi degli effettivi protagonisti della concreta vicenda matrimoniale.

La non attendibilità delle presunzioni fondate su elenchi astratti di circostanze di fatto è stata sottolineata anche in un intervento della Segnatura Apostolica, nel quale si rileva come non possano essere considerate al pari di vere presunzioni, in quanto manca qualsiasi dimostrazione di una connessione diretta tra questi “*adminicula, indicia vel circumstantiae*” e la nullità del matrimonio⁵⁵. Per il supremo tribunale tali elenchi risultano inaccettabili soprattutto per la logica deterministica con la quale ricollegano in modo automatico a precise circostanze la nullità del matrimonio, senza esigere un effettivo riscontro circa la plausibilità di tali congetture nel complesso delle risultanze probatorie della causa specifica.

Dato quindi per appurato che il valore degli *adiuncta* contenuti nell’elenco dell’art. 14, § 1, *RP* deve essere individuato per ciascun elemento in rapporto alla concreta causa di nullità, per quanto concerne la gravidanza imprevista occorre valutare un duplice aspetto: quale rilevanza giuridica possa assumere nelle varie fattispecie di nullità; quando la configurazione storica degli *adiuncta causae* possa rappresentare una nullità manifesta nel senso sopra precisato, ossia di una situazione evidente, fondata su argomenti univoci e conclusivi, tanto sotto il profilo del diritto, quanto del fatto.

Certamente la gravidanza imprevista non è un capo di nullità a sé stante, ma è un elemento di fatto ricorrente in diverse fattispecie di nullità. A seconda della causa giuridica di invalidità e delle particolarità del caso concreto, la gravidanza imprevista può assumere una rilevanza diversa: può rappresentare un fatto costitutivo o principale di una fattispecie giuridica di nullità; oppure può risultare un fatto semplice o secondario con valore inferenziale in ordine al fatto principale, costituendo un indizio da cui trarre conclusioni sulla prova della nullità secondo lo schema argomentativo della presunzione; ovvero ancora può essere un fatto meramente accessorio. Il valore da riconoscere alla gravidanza imprevista non può pertanto essere definito in modo generale e astratto, ma deve essere esaminato caso per caso, in rapporto al complesso delle circostanze della fattispecie storica e in rapporto alla specifica causa di nullità.

⁵⁵ Con il decreto particolare “*Praesumptiones facti*” *pro causis nullitatis matrimonii*, del 13 dicembre 1995, la Segnatura apostolica ha vietato l’uso, invalso nella prassi di alcuni tribunali ecclesiastici, di stilare elenchi di “*presumptions of fact*” da impiegare nelle cause di nullità matrimoniale (pubblicato in *Ius Ecclesiae*, 1996, 8, pp. 821-824, con il commento di M.A. ORTIZ, *Circa l’uso delle presunzioni*, cit., pp. 839-850).



Tale valutazione risulta comunque un'operazione per nulla facile, in quanto, da un lato, la gravidanza imprevista non è un fatto semplice, ma un fatto complesso; dall'altro, la gravidanza imprevista non è un indizio univoco.

2.2 - La gravidanza imprevista come fatto complesso

La gravidanza imprevista deve essere considerata un fatto complesso, in quanto risulta composta da una pluralità di fatti e di circostanze tra loro connessi. Invero, non basta il mero insorgere di una gravidanza, ma occorre che sia una gravidanza prenuziale e imprevista.

Il primo elemento, l'essere una gravidanza insorta precedentemente al matrimonio, pare più facile da dimostrare, dato che l'evento della gravidanza e il momento del suo inizio sono fatti obiettivi, corrispondenti a fenomeni naturali, che possono essere chiaramente rilevati con mezzi di prova sia diretti che indiretti: anche se la donna non ha svolto esami medici nel corso della gravidanza, dalla data di nascita del figlio si può risalire in via presuntiva al tempo del concepimento con un grado di probabilità molto alto (c.d. *praesumptio vehemens* o *gravissima*) in quanto si fonda sulle conoscenze scientifiche in merito alla durata del processo di gestazione. Il suo accertamento può quindi raggiungere agevolmente il grado dell'evidenza. Un'analogha presunzione può essere desunta anche dal fatto che sia intervenuta un'interruzione della gravidanza, sia spontanea sia provocata, che si sia verificata prima del matrimonio o subito dopo le nozze.

Meno facile risulta invece la dimostrazione dell'altro elemento ritenuto necessario per attribuire rilevanza alla gravidanza, ossia l'essere una gravidanza "*haud praevisa*". Una gravidanza imprevista o inaspettata non è semplicemente una gravidanza improvvisa, ma è una gravidanza non programmata, che si può configurare quando il concepimento avviene contro o a prescindere dalla volontà dei futuri genitori. L'accertamento di queste circostanze nell'insorgere della gravidanza risulta certamente meno evidente, in quanto implica di considerare le disposizioni soggettive dei nubendi che non sono sempre rilevabili in foro esterno o non sono sempre manifeste. La prova principale e diretta può essere data dalle dichiarazioni delle parti, ma se i due coniugi non sono d'accordo, la parola dell'uno contesta quella dell'altro, rendendo dubbie le affermazioni di entrambi. A integrazione o conferma delle dichiarazioni delle parti, si può ricorrere all'aiuto delle argomentazioni presuntive, traendo dagli indizi inerenti alla qualità della relazione prenuziale deduzioni in merito alla sussistenza o meno della volontà di procreare. Così, dal fatto che la gravidanza è insorta quando i due nubendi si erano appena conosciuti, oppure nel corso di una



relazione che, se pure perdurava da tempo, non era comunque orientata a un progetto di matrimonio e di famiglia, si può trarre la conseguenza probabile che il concepimento non sia stato cercato. Si tratta tuttavia di argomentazioni presuntive fondate su schemi di ricorrenza probabile nei rapporti umani che, come si è visto, non raggiungono da sole la prova piena⁵⁶ ma richiedono di essere verificate alla luce di altri elementi specifici della causa, quali la personalità delle parti e il loro reale modo di agire. Le variabili del caso concreto potrebbero in effetti indurre a interpretare in modo differente gli stessi indizi.

Basti considerare come la gravidanza imprevista possa essere la conseguenza di comportamenti delle parti tra loro molto divergenti, che possono quindi giustificare letture diverse circa il coinvolgimento della loro volontà in ordine alla procreazione. Il concepimento, infatti, può essere avvenuto per un caso del tutto fortuito, non previsto e non prevedibile da parte dei nubendi che pure avevano fatto ricorso agli usuali metodi contraccettivi; oppure, per contro, può essere il risultato di condotte imprudenti e avventate dei nubendi che non hanno adottato alcuna cautela idonea a evitare la procreazione. Se nel primo caso risulta più probabile dedurre il carattere inaspettato della gravidanza, nel secondo, invece, si potrebbe quasi intravedere una possibile responsabilità dei nubendi, nella misura in cui avrebbero potuto e dovuto prevedere l'insorgere della gravidanza ed evitarla con l'uso della normale diligenza. Ma anche in quest'ultima situazione si potrebbero argomentare deduzioni diverse in considerazione della personalità delle parti e delle motivazioni delle loro azioni. Se i due, per l'età o la condizione, erano del tutto ignari e sprovvisti circa le possibili conseguenze del loro comportamento e dei modi per evitarle, si può ritenere che la gravidanza sia stata per loro davvero imprevista e inaspettata. Se, al contrario, i due erano consapevoli della possibilità del concepimento e hanno ommesso coscientemente di ricorrere alle precauzioni minimali per impedirlo, si può fondatamente presumere che abbiano accettato il rischio di procreare e quindi la gravidanza non sia stata per loro imprevista o inaspettata.

Come si vede, dai diversi comportamenti delle parti si possono trarre indizi diversi sull'atteggiamento in ordine alla procreazione, ma, a ben vedere, ciò che risulta rilevante ai fini delle fattispecie di nullità del matrimonio non è tanto la condotta prima del concepimento, quanto piuttosto quella successiva, ossia la reazione che hanno avuto alla scoperta

⁵⁶ Si può raggiungere al massimo il grado di efficacia della *praesumptio gravis seu probabilis*.



della gravidanza e gli effetti che questa reazione produce sul processo di scelta del matrimonio. Come si può intuire, le reazioni possono essere molto diverse e per questo bisogna rilevare come la gravidanza imprevista non sia affatto un indizio univoco circa l'incidenza sul consenso matrimoniale.

2.3 - L'incidenza della gravidanza imprevista sul consenso matrimoniale

La gravidanza è un evento che produce effetti rilevanti sulla vita delle persone. Certamente il processo fisiologico di gestazione comporta per la donna importanti cambiamenti sia fisici che psichici. Ma, per un altro aspetto, la gravidanza ha conseguenze significative per entrambe le parti, sia l'uomo che la donna, in quanto è prodromica alla procreazione e il figlio, si sa, cambia l'esistenza dei genitori, non solo con la nascita ma già fin dalla sua annuncio. Invero, la scoperta della gravidanza incide sulla vita delle persone, sia per l'attesa del bambino in sé, con tutto il coinvolgimento emotivo che ciò comporta, sia per le aspettative sociali che vengono a convergere sui futuri genitori in ordine all'assunzione delle loro responsabilità nei confronti del figlio e dell'intera famiglia. Nel caso di una gravidanza insorta al di fuori del vincolo matrimoniale, poi, tali aspettative possono comprendere anche l'esigenza di salvaguardare la buona reputazione del gruppo familiare con la celebrazione del matrimonio c. d. riparatore. Tutte queste aspettative si traducono in pressioni di diversa natura, più o meno intense, che comunque generano un turbamento nei futuri genitori. *A fortiori* si può presumere che una gravidanza imprevista, non voluta, possa arrecare un turbamento ancora maggiore, dato che i nubendi sono chiamati a rivedere i loro programmi di vita e ad assumere decisioni sino ad allora non preventivate in ordine alla prole.

Malgrado l'intensità che può avere un simile turbamento in base alle circostanze specifiche della fattispecie concreta, nella generalità dei casi, secondo l'*id quod plerumque accidit*, viene considerato un fenomeno normale e ricorrente che non altera la capacità di decidere, né inibisce di scegliere in modo pieno e autentico il matrimonio. Una possibile incidenza abnorme sul processo di scelta del matrimonio si può invece riscontrare se la gravidanza imprevista non sia un motivo fra gli altri che hanno indotto le parti a sposarsi o ad anticipare la celebrazione delle nozze, ma la causa determinante della decisione di contrarre un matrimonio che, al pari della procreazione, non era stata programmata prima e non lo sarebbe neppure mai stata se non fosse intervenuta la gravidanza. Persino in questa situazione, tuttavia, il fatto in sé della gravidanza imprevista che induce a celebrare il matrimonio come motivo unico e risolutivo non è considerato dalla giurisprudenza rotale un indizio univoco di alcuna fattispecie di



nullità⁵⁷. La giurisprudenza, anzi, sottolinea il valore positivo della decisione di sposarsi per adempiere alle responsabilità morali e giuridiche nei confronti del nascituro, assicurandogli non solo di essere riconosciuto da entrambi i genitori, ma anche di nascere all'interno di una comunità familiare stabile, acquisendo la condizione di figlio legittimo⁵⁸.

Di conseguenza, anche nell'ipotesi di una gravidanza imprevista che costituisce la causa determinante della decisione matrimoniale, per configurare una fattispecie di nullità del consenso è necessario che concorrano ulteriori elementi specifici, idonei a qualificare la condizione del nubendo e le sue intenzioni in ordine al matrimonio, così da incidere in modo rilevante sulla formazione del consenso matrimoniale. Una simile incidenza, è bene sottolinearlo, non deriva dalla gravidanza imprevista in sé, ma dal combinato interagire di tutti i fatti e le circostanze che compongono la fattispecie complessiva e che hanno generato pressioni tali sui nubendi da renderli incapaci di una *deditio* autentica o da indurli a distorcere la programmazione del consorzio coniugale. Il medesimo effetto sul consenso matrimoniale, del resto, si può riscontrare anche in situazioni che sono considerate equivalenti per il turbamento che provocano nella vita delle persone, sebbene non risulti l'insorgenza o la permanenza di una effettiva gravidanza, quali una gravidanza imprevista seguita da una interruzione volontaria⁵⁹ o da un aborto spontaneo⁶⁰, oppure una gravidanza imprevista falsamente asserita dalla donna⁶¹, oppure una

⁵⁷ La giurisprudenza rotale ritiene che dal mero fatto di una gravidanza imprevista che induce al matrimonio non si possa dedurre alcuna presunzione di alcun vizio del consenso matrimoniale, in quanto i possibili effetti negativi di questo stato devono essere dimostrati in base alle circostanze del caso concreto. Si vedano, per una fattispecie di *defectus libertatis internae* Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Nat. Scotiae seu Glasguen.*, c. Arokiaraj, 14 luglio 2016, A. 130/2016, n. 4; per una fattispecie di simulazione totale Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Ovensburgen*, c. Jaeger, 16 febbraio 2016, A. 29/2016, n. 4; per una fattispecie di esclusione dell'indissolubilità, Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Tyrnavien.*, c. Erlebach, 5 luglio 2016, A. 121/2016, n. 11.

⁵⁸ Questa motivazione poteva avere un peso maggiore quando gli ordinamenti civili distinguevano lo *status* di figlio legittimo dallo *status* di figlio naturale. Oggi invece, con la tendenza a eliminare le differenze di trattamento, il motivo di assicurare al nascituro la condizione di figlio legittimo potrebbe avere una minore rilevanza dal punto di vista delle responsabilità civili.

⁵⁹ Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Int. Nichteroyen. seu Petropolitana*, c. Da Costa Gomes, 27 aprile 2016, A. 75/2016.

⁶⁰ Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Rzeszovien.*, c. Erlebach, 3 giugno 2014, A. 118/2014.

⁶¹ Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Reg. Calabri seu Catacen.-Squillacen.*, c. Bunge, 10 novembre 2016, A.194/2016; Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Int. Nichteroyen. seu Camposina*, c. Da Costa Gomes, 2 marzo 2016, A. 40/2016.



gravidanza imprevista apparente o erronea⁶², oppure una gravidanza imprevista non reale ma solo temuta⁶³.

3 - La gravidanza imprevista come elemento di fatto delle fattispecie di nullità del matrimonio

Perché si possa configurare una fattispecie di nullità del matrimonio occorre, come sopra rilevato, che alla gravidanza imprevista si combinino i fatti e le circostanze necessari per costituire una determinata causa di invalidità del consenso nuziale e che sono ovviamente diversi per ciascuna fattispecie. Peraltro, perché tale fattispecie di nullità risulti manifesta, bisogna, come si è detto, che ricorrano tutti gli elementi essenziali a delineare in modo chiaro e compiuto una specifica causa di nullità e che questi elementi siano univoci e di facile dimostrazione.

Sulla base di queste premesse, si può ora passare a esaminare le fattispecie di invalidità del consenso matrimoniale che presentino profili di specificità per il coinvolgimento della gravidanza imprevista e valutare quando possano avere i caratteri di una causa di nullità manifesta⁶⁴.

3.1 - Incapacità per motivi psicologici: la mancanza di libertà interiore

Nelle fattispecie di nullità *ex cann.* 1095 CIC e 818 CCEO la gravidanza imprevista può assumere una diversa rilevanza in base alle condizioni delle parti. Se sussiste un disturbo che compromette strutturalmente le facoltà di discernimento e di elezione del nubendo, l'evento della gravidanza imprevista si viene a inserire in un quadro psicopatologico preesistente, con diversi effetti: può operare come un fatto destabilizzante che aggrava una situazione già compromessa, oppure può agire come una mera *causa nubendi*, che induce il nubendo a sposarsi e, per le modalità in cui viene assunta questa decisione, può anche configurare una manifestazione o un sintomo del disturbo, ma non porta ad aggravare la sua condizione complessiva. In entrambe le situazioni, il consenso può risultare invalido,

⁶² Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Reg. Insubris seu Mantuana*, c. Salvatori, 25 gennaio 2016, A. 14/2016.

⁶³ Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio, *Poncen.*, c. Monier, 15 aprile 2016, A. 67/2016.

⁶⁴ La trattazione si concentra sugli aspetti specifici che riguardano la gravidanza inaspettata, mentre si danno per presupposte le nozioni generali sulla disciplina dei vari capi di nullità.



ma non per effetto diretto della gravidanza imprevista, quanto piuttosto per la gravità del quadro psicopatologico del soggetto che preesisteva all'insorgere della gravidanza.

Alla gravidanza imprevista, invece, può essere riconosciuta una rilevanza peculiare e diretta quando agisce come concausa di una condizione di incapacità che non si ricollega a un quadro psicopatologico preesistente. È questa l'ipotesi della fattispecie di nullità denominata "*defectus libertatis internae*" che dalla dottrina maggioritaria e dalla prevalente giurisprudenza viene ricondotta all'interno del grave difetto di discrezione di giudizio⁶⁵.

Si tratta di una fattispecie complessa in cui si riscontra un turbamento delle facoltà psichiche che impedisce l'esercizio della libertà interiore di scelta nella dimensione essenziale, per il concorso di una pluralità di fattori, soggettivi e oggettivi⁶⁶. Dal punto di vista soggettivo, il nubendo si trova in una condizione di immaturità psico-affettiva o di fragilità psichica, non così grave da incidere di per sé sulla capacità a esprimere il consenso matrimoniale. Dal punto di vista oggettivo, invece, si

⁶⁵ Cann. 1095, 2°, CIC; 818, 2°, CCEO. A. STANKIEWICZ, *La relazione tra mancanza di libertà interna e discrezione di giudizio*, in AA. VV., *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M.A. Ortiz, EDUSC, Roma, 2009, pp. 221-240; F. FRANCHETTO, *Il consenso matrimoniale invalidato da stati psichici contingenti*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2011, 51, pp. 117-136; D. SALVATORI, *Libertà interna e discrezione di giudizio: scissione o stretta correlazione? Quali gli apporti e l'indirizzo della giurisprudenza della Rota Romana*, in AA. VV., *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M.A. Ortiz, EDUSC, Roma, 2016, pp. 277-294.

⁶⁶ "*Proprie sub adpectu subiectivo fieri potest ut defectus discretionis iudicii oriatur ob gravem defectum libertatis internae, propter quandam temporariam gravem animi perturbationem, et quidem quia nubens, concurrentibus hincpeculiari subiectivo statu propter suam affectivam immaturitatem vel psychicam utcumque fragilitatem, illinc peculiaribus adiunctis externis (v. gr.: ob inopinatum graviditatem) constituitur in subiectiva animi perturbatione, ut harmonica cooperatione et conspiratione uti non possit facultatibus intellectivis, volitivis et affectivitatibus, sicut in motivis adaequate aestimandis in deliberando, sive in dominandis internis impulsivis*" (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Maiaguezen.*, c. Defilippi, 3 luglio 2015, A. 149/2015, n. 6); "*Hoc in casu agitur de matrimonio in quo nullitas causam habet in discretionis defectu ob libertatis internae carentiam ut consecrarium, inter alia motiva, praenationis praematrimonialis. Admittendus est causas carentiam libertatis internae excitantes, habituales permanentesque vel transitorias accidentalesque, etiam non pathologicas esse posse; oportet explicare adiuncta externa valere conferre ad condicionandam graviter libertatem propter perturbationem quam producunt in persona, quae mersa est in adiuncto ac hac sub pressione orta ex eadem circumstantia, incapax ad decisionem liberam eliciendam esse potest*" (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Passavien.*, c. Heredia Esteban, 28 maggio 2015, A. 111/2015, n. 7).



sovrappongono circostanze esterne che riducono la capacità di scelta libera in quanto determinano uno stato confusionale, che impedisce di valutare adeguatamente i motivi della scelta matrimoniale, ovvero, in concomitanza o in alternativa, causano pressioni sia consce, come quelle esercitate dai familiari o dall'ambiente sociale, sia inconsce, come quelle derivate da pulsioni irresistibili, che si impongono alla volontà del nubendo e fanno vedere nel matrimonio l'unica scelta possibile; una scelta, tuttavia, che il nubendo non può valutare adeguatamente o cui non può opporsi. Il combinato interagire delle condizioni soggettive e oggettive conduce quindi a produrre l'effetto di una *perturbatio mentis* o *coactio ab intrinseco*, quale condizione abnorme se pure temporanea e transitoria, secondo un principio di proporzionalità: tanto più grave risulta la condizione soggettiva di immaturità o di fragilità del nubendo, tanto meno pesanti occorre che siano le circostanze oggettive per esercitare una alterazione rilevante delle facoltà deliberative ed elettive coinvolte nel consenso matrimoniale; viceversa, tanto meno grave appare la prima, tanto più determinanti devono essere le seconde.

Tra le circostanze oggettive che possono concorrere a configurare il *defectus libertatis internae* viene ricompresa pure la gravidanza imprevista. Certamente, come si è visto, la gravidanza inattesa può influenzare la scelta del matrimonio, anche se nella normalità dei casi costituisce un motivo che può indurre a sposarsi o ad anticipare la celebrazione delle nozze, senza togliere o restringere la capacità di scelta. In se stessa la gravidanza imprevista non configura neppure un fattore univoco di motivazione abnorme al matrimonio, ma, anzi, la decisione di sposarsi per assumersi le responsabilità verso l'altra parte e la prole può essere valutata come un indice positivo a favore della maturità di giudizio piuttosto che del contrario⁶⁷. Tuttavia, con il concorso di ulteriori elementi la gravidanza imprevista può costituire un fattore che contribuisce a determinare una

⁶⁷ «*Aliquando uti causa defectus discretionis iudicii, praesertim sub specie deficientis libertatis internae, invocatur inopinata graviditas. Singulis in casibus sedulo est tamen videndum an in visus status graviditatis destituit subiectum libertate essentiali, impossibilem ita faciens autodeterminationem ad matrimonium contrahendum. Hoc ordinarie dari nequit "nisi concurrat aliqua peculiaris anomalia ordinis psychici, ita ut una simul exercent tale effectum in contrahente. Relate potissime ad praenuptialem praegnantiam, sola pressio orta ex huiusmodi situatione vel parum sollicita, inde, decisio de matrimonio contrahendo, non sunt indices certi ... defectus discretionis iudicii. Immo, aliquando huiusmodi decisio optimum est signum exercitae revera discretionis iudicii per quam quis sibi sumit proprias responsabilitates saltem erga alteram partem et nascituram prolem"* (coram infrascripto Ponente, sent. Diei 28 iunii 2001, Dunen. Et Connen., A. 65/2001, n. 6)» (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Int. Normanniae Inferioris seu Baiocen.*, c. Erlebach, 29 marzo 2012, A. 57/2012, n. 8).



condizione abnorme di *perturbatio mentis*, seppure transitoria, che può incidere negativamente sulla facoltà di scelta del matrimonio⁶⁸. Occorre però che ricorrano *adiuncta* ulteriori alla gravidanza imprevista, tanto soggettive quanto oggettive.

Per quanto riguarda le circostanze soggettive, occorre che il nubendo si trovi in uno stato di immaturità o di fragilità personale a cui si aggiungono peculiari condizioni, quali l'età molto giovane o le precarie condizioni economiche, in modo tale che dal loro combinato agire risulti turbata gravemente la sua capacità di autodeterminazione. Quantunque si riconosca che la gravidanza comporti in se stessa per la donna importanti cambiamenti fisici e psicologici, nondimeno queste alterazioni, proprio perché fisiologiche, non sono ritenute sufficienti a generale una *perturbatio* rilevante, se non concorrono fattori ulteriori che rendono tali effetti patologici⁶⁹.

Per quanto attiene alle circostanze oggettive, inoltre, si richiede che il nubendo abbia subito pressioni dirette a far celebrare il matrimonio c. d. riparatore, che devono essere tanto più forti quanto più il matrimonio è invisito e non voluto altrimenti dal nubendo. Le pressioni più ricorrenti sono quelle esercitate dai familiari o dall'altro nubendo e in questo caso la fattispecie del difetto di libertà interna si pone al confine con quella del *metus reverentialis*: la collocazione nell'una o nell'altra figura dipende dalla prevalenza attribuita alla condizione di debolezza psichica del soggetto, per cui lo stato di turbamento deriva principalmente dalla sua incapacità di dominare gli impulsi *ab intrinseco*, oppure alle pressioni esterne, per cui lo stato di turbamento deriva da una coazione *ab extrinseco*. Invero, la

⁶⁸ "In ambitu capitis defectus discretionis iudicii caute aestimanda est condicio complexiva subiecti, quia aliquando anomalia psychica in seipsa perspecta non est gravis, sed concurrentibus peculiaris adiunctis, gravem revera exercere potest effectum in facultates psychicas nupturientis" (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Rzeszovien., c. Erlebach, 3 giugno 2014, A. 118/2014, n. 5). Nella parte *in facto* si individuano tali *adiuncta* nell'età molto giovane della donna (16 anni), nella sua *ignorantia in re sexuali* e nella condizione di immaturità psico-affettiva.

⁶⁹ "Notatu enim est dignum quod graviditas, siquidem eventus physiologicus est... momentum sane altissimi ponderis signat in feminae vita quod graves mutationes sive physicas sive psychologicas involvit, unde et magnum discrimen haud immerito diceretur, quippe quod certis in casibus sequelis pathologicis potest aliquatenus exponi" (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Nat. Scotiae seu Glasguen., c. Arokiaraj, 14 luglio 2016, A. 130/2016, n. 4). La sentenza ritiene che, con il concorso di ulteriori fattori (angosce esistenziali, problemi in famiglia e sul lavoro), la *commotio affectiva* connessa alla gravidanza possa incidere gravemente sul consenso matrimoniale come concausa di uno stato di tensione emotiva. Nel caso viene poi riconosciuto il grave difetto di libertà interna causata da una sindrome ansioso-depressiva di tipo reattivo indotta da gravi molestie esistenziali e dalla gravidanza.



condizione di immaturità o di dipendenza psicologica dai genitori possono rendere efficaci anche insistenze o sollecitazioni che non realizzerebbero, nella normalità dei casi, vere coercizioni *ab extrinseco*, ma per la condizione abnorme in cui si trova il nubendo possono configurare coercizioni *ab intrinseco*, in quanto risulta incapace a contrastare la volontà dei genitori o di altri che lo spingono al matrimonio⁷⁰.

Possono avere egualmente efficacia a ridurre la libertà interiore, anche pressioni di altro genere, come i condizionamenti sociali, giuridici e culturali, che, combinati alla condizione soggettiva del nubendo, possono alterare il processo motivazionale e presentare il matrimonio riparatore come l'unica soluzione possibile⁷¹. O ancora, le pressioni interiori, più o meno consce, possono impedire al nubendo di esercitare in modo adeguato le facoltà di scelta⁷².

Queste fattispecie di *defectus libertatis internae* risultano nondimeno molto difficili da valutare. Anzitutto, perché si tratta di fattispecie complesse, che si possono configurare a seguito del necessario concorso di una pluralità di fatti e di circostanze che in se stessi non sono univoci, ma solo dal combinato interagire conducono a far emergere una fattispecie rilevante di nullità del consenso matrimoniale. La gravidanza imprevista in se stessa non appare un evento univoco, in quanto, per essere ritenuta un

⁷⁰ "In casu, ergo admitti debet defectus libertatis internae in d.na [...] quia ipsa in illa omnino confusa condicione psychica versabatur, ob quam obsistere non posset sollicitationibus ab extrinseco allatis a suis parentibus et a Convento ut matrimonium contraheret. Ideo hoc in casu, simul concurrentibus psychica temporaria perturbatione mulieris et sollicitationibus ex extrinseco, ipsa carebat debita discretionem iudicii ob defectum sufficientis libertatis internae, quod impediabat exercitium facultatis electivae" (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Reg. Armachani seu Derrien., c. Erlebach, 7 marzo 2013, A. 72/2013, n. 15).

⁷¹ Si veda il caso di chi si trova a dovere tutelare la sua buona fama per potere svolgere la professione di insegnante di religione cattolica (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Passaviensis., c. Heredia Esteban, 28 maggio 2015, A. 111/2015). Oppure il caso di chi sia cresciuto in un tale ambiente socio-familiare per cui sente il dovere di sposarsi come un imperativo categorico cui non può sottrarsi (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Pedemontani seu Novariensis., c. Jaeger, 19 febbraio 2016, A. 33/2016).

⁷² Come il vissuto personale di abbandono provato da un uomo che è stato rinnegato dalla madre e dato in adozione, che non può lasciare che la figlia non viva in una famiglia stabile (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Providentien., c. Arellano Cedillo, 11 febbraio 2013, A. 46/2013), ovvero dell'uomo cresciuto senza padre, che non sopporta che il figlio possa patire la sua stessa sofferenza (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Gariensis., c. Defilippi, 15 aprile 2015, A. 65/2015). O ancora, il caso di chi prova un forte conflitto interiore per aver compiuto rapporti sessuali moralmente illeciti ed è spinto al matrimonio per riparare la propria colpa, a seguito della notizia della gravidanza poi scoperta come erronea (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Reg. Insubris seu Mantuanae, c. Salvatori, 25 gennaio 2016, A. 14/2016).



fattore incidente sulla capacità deliberativa dei nubendi, richiede di considerare una serie di elementi: la condizione soggettiva delle parti; la natura della relazione prenuziale, in particolare se era orientata o meno al matrimonio e se i fidanzati si amavano o non; la natura delle relazioni dei nubendi con le famiglie di origine e con l'ambiente e il contesto sociale in cui vivono; la reazione degli stessi alla scoperta della gravidanza, in particolare se l'abbiano accettata o se, al contrario, l'abbiano contrastata; la velocità nell'assumere la decisione di sposarsi.

Inoltre, è necessario verificare la gravità degli effetti prodotti da queste situazioni complesse sulla capacità deliberativa delle parti. Tale valutazione si presenta tanto più problematica, in quanto non sussiste una rilevante psicopatologia preesistente, ma la natura abnorme e l'intensità degli effetti sulla capacità del nubendo sono determinati dal concorso degli *adiuncta* soggettivi e oggettivi che completano la fattispecie⁷³. Il grave turbamento dell'autodeterminazione *ab intrinseco*, pertanto, può risolversi in un disturbo transitorio, anche non connesso a una struttura abnorme della personalità dei nubendi.

La difficoltà di valutazione dell'incidenza psicologica della gravidanza imprevista, che richiede l'uso di apposite competenze scientifiche, rende quindi necessaria l'acquisizione di una perizia psicologica o psichiatrica⁷⁴. Risulta di conseguenza estremamente difficile, se non impossibile, configurare per queste fattispecie, come per tutte le cause di natura psichica, un caso di nullità manifesta. Del resto, lo stesso art. 14, § 1 *RP* indica tra gli *adiuncta* che potrebbero essere ritenuti elementi sintomatici di invalidità manifesta solo la fattispecie più grave della

⁷³ "Ad casum referre possunt factispecies cum matrimonium ob inopinatam praegnantiam decretum sit [...] Constans rotalis iurisprudencia enim docet in peculiaribus ac commemoratis circumstantiis matrimonium irritari posse solummodo si consensus elicitur dum nupturiens sub psychologico adspectu graviter perturbatur. In casu magni pretii est perpendere circumstantias dum matrimonium decretum est atque consensus elicitur, et pariter magni est momenti periti auxilio utere, quippe cum subtilissimum sit discrimen inter immaturitatem, sic et simpliciter dictam, et gravem immaturitatem, quae vero matrimonium reapse inficit" (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Gibraltarien.*, c. Salvatori, 30 ottobre 2013, A. 305/2013, n. 5).

⁷⁴ Can. 1678, § 3, CIC: "In causis [...] de consensus defectu propter mentis morbum vel anomaliam naturae psychicae iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat". La necessità di ricorrere in queste fattispecie all'opera del perito viene sottolineata dalla giurisprudenza: Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Nat. Scotiae seu Glasguen.*, c. Arokiaraj, 14 luglio 2016, A. 130/2016, n. 4; Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Int. Campinen. seu Limeiren.*, c. Heredia Esteban, 20 maggio 2014, A. 104/2014; Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Gibraltarien.*, c. Salvatori, 30 ottobre 2013, A. 305/2013, n. 5; Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Reg. Latii seu Romana*, c. Defilippi, 29 maggio 2013, A. 175/2013.



mancanza dell'uso di ragione, l'unica che potrebbe essere ricondotta a una ipotesi di incapacità manifesta, qualora ci siano documenti medici che rendono inutile acquisire una perizia d'ufficio⁷⁵. Lo stesso legislatore, quindi, pare aver escluso che le altre fattispecie di incapacità possano essere considerate come evidenti.

3.2 - Simulazione totale

La fattispecie della simulazione totale è quella che viene richiamata espressamente nell'art. 14, § 1 *RP* in rapporto alla *haud praevisa praegnantia mulieris*, dal momento che riconduce questo *adiunctum* alla "*causa contrahendi vitae coniugalis omnino extranea*". Tale figura, com'è noto, viene interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza come una forma di simulazione totale.

Per configurare questa fattispecie di nullità, occorre che la gravidanza imprevista non solo sia la causa determinante ed esclusiva della decisione di contrarre matrimonio, e questa, come si è visto, è la base comune di tutte le fattispecie di nullità in cui è coinvolta la gravidanza inaspettata, ma, in più, si richiede che costituisca una causa estranea e incompatibile con il consorzio coniugale, tale da far escludere il *matrimonium ipsum* nella sua dimensione sostanziale. L'effetto escludente, pertanto, deriva dalla contrapposizione tra il *finis operis* e il *finis operantis*, ma, per quanto concerne la gravidanza imprevista, si pone un inevitabile problema interpretativo: quando si può ritenere che il *finis operantis* sia realmente in contrasto con il *finis operis*?

Invero, chi si sposa a seguito di una gravidanza improvvisa, generalmente lo fa per assumere le doverose responsabilità verso i figli e verso l'altra parte, costituendo una comunità di vita familiare all'interno della quale prendersi cura della prole e dei coniugi. Questa finalità non risulta in apparenza contraria con i fini essenziali del matrimonio⁷⁶, anzi sembra pienamente congruente, tanto che si potrebbe giungere a presumere che la volontà di assumersi le responsabilità familiari si opponga alla stessa configurabilità di una ipotesi di simulazione totale⁷⁷.

⁷⁵ Art. 14, § 2, *RP*.

⁷⁶ "*Quidem causa nubendi fuisse videtur praesumpta puellae graviditas, et domina [...] fortasse nuptias proposuerat ut nasciturus familiam obtineret, ast hoc in casu finis operantis nullatenus excludere finem operis per se potest*" (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Vratislaviensis, c. Caberletti, 16 aprile 2016, A. 121/2013, n. 5).

⁷⁷ "*Attamen non est qui non videat quod assumptio responsabilitatis erga prolem nascituram pugnat cum simulatione totali, cum reapse matrimonium acceptum sit*" (Apostolicum Romanae



Per comprendere se ci sia stata una vera esclusione del *matrimonium ipsum* occorre quindi valutare in concreto quali siano state le effettive motivazioni dei nubendi e accertare la loro incidenza sul consenso matrimoniale.

In giurisprudenza si è seguito il criterio di considerare il peso specifico del senso di responsabilità, per accertare se abbia agito come motivazione etica liberamente assunta dal soggetto o se, al contrario, abbia esercitato una pressione tanto impellente sulla sua volontà in modo da costringerlo a contrarre matrimonio⁷⁸. Questa interpretazione conduce ad avvicinare, e quasi a sovrapporre, la causa della simulazione totale alle fattispecie di costrizione date dal *metus* o dal *defectus libertatis internae*, a seconda che si consideri prevalente la costrizione esercitata *ab extrinseco* o *ab intrinseco*. Inoltre, per completare la causa di nullità si richiede una circostanza in più, ossia che ci siano state delle pressioni sui nubendi per indurli ad adempiere i loro doveri. Se anche nella maggioranza dei casi queste pressioni si verificano, non sembra nondimeno che siano necessarie per configurare la struttura costitutiva essenziale della fattispecie di nullità.

Una soluzione diversa, invece, potrebbe essere quella di valutare il contenuto della concreta intenzione del nubendo e della finalità perseguita con il matrimonio. Se l'intenzione è di sposarsi per provvedere meglio all'accudimento del figlio all'interno di una famiglia, non si può ritenere che sia contraria ai fini essenziali del matrimonio e quindi non conduce a configurare una esclusione del *matrimonium ipsum*⁷⁹. Una intenzione di questo genere, coerente con l'ordinazione essenziale del coniugio, porta anzi a intravedere una *causa nubendi* molto forte, che prevale su una eventuale volontà simulatoria⁸⁰. Al contrario, se l'intenzione del simulante

Rotae Tribunal, decisio *Int. Nichtheroyen. seu Camposina*, c. Da Costa Gomes, 2 marzo 2016, A. 40/2016, n. 9).

⁷⁸ “*Ast quid faciendum, sicut in causa hodierna, dum fines inter elementa subiectiva et ipsius matrimonii essentiam tam subtiles videntur, dum vero uterque matrimonium inuit ratione praestationis (senso di responsabilità) erga prolem suscipiendam?// Enimvero ratio nullitatis in casu sistit in pondere istarum rationum in consensu eliciendo et quidem si ipsae tam principales et impellentes fuerunt ut nupturientem stricte et directe cogere ad decisionem matrimonii capiendam (cf coram Serrano, sent. diei 11 decembris 1981, RRDec., vol. LXXIII, p. 625, n. 4), sicut vero uti condicio sine qua non (cf coram Defilippi, sent. diei 25 iulii 2002, RRDec., vol. XCIV, pp. 474-475, n. 9)*” (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Reg. Olinden. et Recifen. seu Maceien.*, c. Salvatori, 13 novembre 2014, A. 214/2014, n. 4).

⁷⁹ La sentenza rotale A. 29 /2016 (*Ovensburgen.*, c. Jaeger, 16 febbraio 2016, n. 4) sottolinea la coerenza del proposito di assumersi le responsabilità verso il nascituro con il diritto-dovere dei genitori di crescere i figli nella famiglia.

⁸⁰ Nella sentenza rotale A. 121/2013 (*Vratislaviem.*, c. Caberletti, 16 aprile 2016, 121/2013, n. 5) si evidenzia come questo bisogno di sicurezza e di stabilità della relazione familiare



è rivolta solo all'aspetto formale di riconoscere al figlio la condizione di figlio legittimo⁸¹, senza voler costituire sotto il profilo sostanziale una comunità di vita familiare, allora può emergere un conflitto tra il *finis operantis* e il *matrimonium ipsum* nella sua dimensione essenziale di consorzio ordinato sia al bene dei coniugi sia al bene della prole⁸².

Peraltro, il fatto costitutivo della simulazione, vale a dire l'atto interno della volontà del simulante, difficilmente può configurare una nullità manifesta, in quanto si tratta di una decisione maturata nell'intimità della coscienza della persona, spesso in modo unilaterale e occulto, che non è percepibile in forma immediata e compiuta, ma può essere solo ricostruita sulla base di prove indirette⁸³. La stessa confessione non può essere considerata un mezzo di prova evidente, dato che non riproduce direttamente l'atto positivo di volontà e quindi non dimostra automaticamente che il soggetto abbia effettivamente simulato il consenso matrimoniale, ma prova unicamente il fatto che abbia dichiarato di aver simulato. Spetta poi al giudice apprezzare il valore di questa dichiarazione e la sua efficacia probatoria in ordine alla dimostrazione della reale esclusione del *matrimonium ipsum*, sulla base di quegli elementi sussidiari di valutazione che sono da ricondurre al metodo logico-probabilistico delle presunzioni⁸⁴. Inoltre, come si è visto, l'elemento della gravidanza imprevista non rappresenta una circostanza univoca nel dimostrare il fatto della celebrazione del matrimonio per una causa esterna del tutto estranea e incompatibile con la volontà di costituire un autentico consorzio coniugale, in quanto occorre dimostrare l'esistenza di una serie di ulteriori elementi indiziari, soggettivi e oggettivi, da cui si possa inferire la volontà simulatoria.

Si può pertanto concludere che ben difficilmente questa fattispecie di nullità arrivi a configurare una nullità manifesta, evidente in foro esterno.

possa essere particolarmente forte nella donna incinta.

⁸¹ Nella causa decisa con la sentenza rotale A. 96/2013 (*Sandomirien.*, c. Sable, 21 marzo 2013) la celebrazione delle nozze è stata voluta dall'uomo attore solo come un atto formale necessario per legittimare la figlia già nata".

⁸² "*Partes in causa solummodo obsequio erga familiae ac societatis mores matrimonio compulsas esse in propatulo est, potius quin eorum connubii ordinationem ad bonum coniugum et ad permanentem societatem intenderent. Et quidem ad matrimonium ineundum non sufficit voluntas vertens ad prolis procreationem et educationem, sed necesse est ut partes in suis principiis intendant quoque bonum coniugum*" (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Reg. Olinden. et Recifen. seu Maceien., c. Salvatori, 13 novembre 2014, A. 214/2014, n. 11).

⁸³ I. ZUANAZZI, *La prova della simulazione*, cit., p. 208.

⁸⁴ I. ZUANAZZI, *La prova della simulazione*, cit., p. 217.



3.3 - Esclusione di un elemento o di una proprietà essenziale

Proseguendo nell'analisi delle fattispecie di nullità matrimoniale che presentano caratteri di peculiarità per il coinvolgimento della gravidanza imprevista, si possono considerare le due fattispecie di simulazione parziale per esclusione del *bonum prolis* e del *bonum sacramenti*.

Per quanto riguarda l'esclusione della procreazione, si pone il problema di valutare la compatibilità tra il fatto obiettivo della gravidanza in corso all'epoca del matrimonio e l'affermazione del preteso simulante di essere stato contrario in modo assoluto ad avere figli. Il criterio dirimente per ritenere attendibile una simile intenzione *contra prolem* consiste nell'accertare quale sia stata la reazione del soggetto alla scoperta della gravidanza. Se la gravidanza è stata accettata serenamente, pare difficile attribuire credibilità alla simulazione. Se, per contro, la gravidanza è stata contrastata, allora sembra possibile credere che il nubendo non volesse davvero generare figli, ma la positività e la determinatezza di questo atto di volontà contrario alla procreazione devono essere valutate alla luce della *causa simulandi*.

In proposito si possono delineare due situazioni. Nella prima, il nubendo non ha mai voluto avere figli, per convinzioni radicate nel suo vissuto personale e nel suo modo di pensare che erano precedenti all'insorgere della gravidanza. Il concepimento è avvenuto quindi per errore o quanto meno contro la sua volontà, e il soggetto si è opposto alla prosecuzione della gravidanza, proponendo di ricorrere all'aborto, ma l'altra parte o le famiglie hanno contrastato questa soluzione e gli hanno imposto di rassegnarsi ad avere il figlio. In questa ipotesi si evidenzia una *causa simulandi remota* che costituisce anche la *causa proxima* dell'esclusione assoluta della prole⁸⁵ e che risulta confermata e corroborata dal comportamento coerente tenuto dal simulante sia prima che dopo la scoperta della gravidanza⁸⁶.

⁸⁵ In aggiunta alla *causa simulandi remota* di una mentalità contraria alla prole, nel caso di specie si può aggiungere una determinata *causa simulandi proxima*, come nella causa decisa in Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio A. 81/2017 (*Reg. Insubris seu Mediolanen.*, c. Salvatori, 6 aprile 2017) in cui la donna aveva maturato dei dubbi sull'uomo e stava per rompere la relazione quando è sopraggiunta la gravidanza inaspettata.

⁸⁶ Una circostanza ulteriore a riprova della contrarietà alla prole può essere tratta dal modo di comportarsi del soggetto nei confronti del figlio dopo la sua nascita. Nella causa decisa in Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio A. 193/2015 (*Reg. Latii seu Romana*, c. Caberletti, 13 ottobre 2015) l'uomo, per lo più un padre assente, assumeva anche atteggiamenti controproducenti alla cura e all'educazione del figlio.



Nella seconda situazione, invece, il soggetto non era contrario ad avere figli prima dell'insorgere della gravidanza, ma gli eventi intercorsi in contemporanea o dopo il concepimento l'hanno indotto a maturare il proposito di non volere figli, pur non potendo interrompere la gravidanza in corso⁸⁷. In questa ipotesi, non sussiste una *causa simulandi remota* precedente alla gravidanza, ma c'è una *causa simulandi proxima*, sopravvenuta dopo l'inizio della gravidanza ma prima della celebrazione del matrimonio. La fattispecie appare peraltro più difficile da dimostrare della precedente, in quanto l'atteggiamento del simulante nei confronti della prole non risulta costante e quindi bisogna provare la fondatezza dei motivi che l'hanno indotto a cambiare le proprie intenzioni in ordine alla procreazione.

In entrambe le ipotesi di esclusione della prole, tuttavia, a sostegno dell'attendibilità dell'asserita simulazione, occorre che nel confronto con la *causa simulandi* la *causa nubendi* si riveli debole, dal momento che la decisione di sposarsi non è stata assunta spontaneamente e lietamente dal simulante per amore verso l'altra parte e il figlio nascituro, ma è stata indotta a celebrare il c. d. matrimonio riparatore a seguito delle pressioni familiari e sociali provocate dalla notizia della gravidanza inattesa.

Pure nell'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio la gravidanza imprevista costituisce la *causa nubendi*, ma in questa fattispecie i dubbi nutriti dal simulante circa la qualità della relazione prenuziale o la personalità dell'altra parte, ovvero le pressioni subite per spingerlo al matrimonio riparatore, lo determinano a porre la riserva mentale di ricorrere allo scioglimento del vincolo coniugale se il rapporto sponsale non risulti tollerabile o soddisfacente. La peculiarità della *causa nubendi*, peraltro, richiede di valutare con attenzione il peso specifico esercitato dalla gravidanza imprevista sull'intenzione di contrarre matrimonio.

In genere, come si è notato, l'intenzione di sposarsi a causa della gravidanza inaspettata è motivata dal desiderio di adempiere alle responsabilità morali e giuridiche connesse alla procreazione, sia nei riguardi della prole sia nei riguardi dell'altro genitore, costituendo una comunità familiare stabile per provvedere nel modo migliore alla cura dei figli. Questa volontà di creare un nido accogliente e sicuro per il nascituro

⁸⁷ Nella causa decisa in *Apostolicum Romanae Rotae Tribunal*, decisio A. 18/2016 (*Reg. Apuli seu Sipontina*, c. Milite, 28 gennaio 2016) la donna attrice era rimasta turbata proprio dalla violenza esercitata su di lei dal convenuto per indurla ad avere il rapporto sessuale con cui è avvenuto il concepimento, iniziando a nutrire dubbi sulla personalità dell'uomo. Non riesce a interrompere la gravidanza, perché l'uomo si oppone, e si rassegna *obtorto collo* a celebrare il matrimonio, spinta anche dalle pressioni della madre.



si potrebbe presentare in astratto incompatibile con l'asserito proposito di rompere il rapporto coniugale *si res male cedant*. Occorre pertanto indagare accuratamente nel caso concreto quale sia stata l'effettiva intenzione del nubendo nel decidere di sposarsi⁸⁸: potrebbe così essere ritenuta credibile una volontà simulatoria se il soggetto non abbia voluto costituire realmente un'autentica comunità di vita con il coniuge e il figlio, ma si sia limitato a celebrare *pro forma* le nozze per salvare le apparenze di un matrimonio legittimo⁸⁹. Indizi a conferma della sua esclusione di un rapporto permanente e definito possono essere tratti dalla qualità della relazione prenuziale, se fosse connotata o meno da un profondo affetto tra le parti, e dai progetti di vita familiare eventualmente formulati prima della celebrazione del matrimonio⁹⁰.

Peraltro, come per la simulazione totale, anche le fattispecie di simulazione parziale appaiono delle fattispecie complesse di non facile né tanto meno evidente dimostrazione.

3.4 - Dolo

La gravidanza imprevista può essere oggetto dell'inganno fraudolento messo in atto dalla donna per farsi sposare dall'uomo, nel senso che la stessa può asserire falsamente di essere incinta, per poi successivamente dichiarare altrettanto falsamente di avere avuto un aborto spontaneo, oppure può attribuire a uno il concepimento attuato con un altro uomo. In entrambe le ipotesi, l'inganno deve essere perpetrato dalla donna *intuitu matrimonii*, per cui la gravidanza inaspettata viene ad assumere rilevanza anche come *causa nubendi* esclusiva, in quanto l'uomo non si sarebbe

⁸⁸ Sotto questo profilo, si sottolinea come la gravidanza imprevista come *causa nubendi* non rappresenti una circostanza univoca nel dimostrare l'ipotesi simulatoria: "*Etiam circumstantiae non sunt univocae. Potior earum fuit inopinata graviditas, quae ducere potuit non solum ad praecipitem matrimonii celebrationem sed etiam ad reservationem mentalem relate ad matrimonii stabilitatem... Sed alia ex parte eadem graviditas movere potuit mulierem conventam ad consequendam stabilitatem in ambitu matrimoniali*" (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Tyrnavien.*, c. Erlebach, 5 luglio 2016, A. 121/2016, n. 11).

⁸⁹ Nella causa decisa in Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio A. 207/2014 (*Reg. Latii seu Civitatis Castellanae*, c. Monier, 30 ottobre 2014) l'uomo si era rassegnato a celebrare il matrimonio perché era l'unica soluzione per far acquisire al figlio nascituro lo *status* di figlio legittimo.

⁹⁰ Costituiscono pertanto circostanze favorevoli alla prova della simulazione il fatto che l'uomo coltivasse relazioni affettive con altre donne prima del matrimonio, non volesse il matrimonio religioso perché ateo e fosse stato costretto a celebrare il matrimonio riparatore dalle pressioni della donna (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Int. Nichteroyen. seu Petropolitana*, c. Da Costa Gomes, 27 aprile 2016, A. 75/2016).



sposato se non ci fosse stata la macchinazione dolosa ordita per carpirgli il consenso al matrimonio⁹¹.

Una prima questione problematica si pone, sotto il profilo dell'indagine di fatto, in merito alla dimostrazione dell'avvenuto inganno. Sotto questo profilo appare più agevole provare la seconda ipotesi della falsa attribuzione della paternità, in quanto la gravidanza è un fatto oggettivo che sussiste in modo evidente prima del matrimonio e tramite gli esami genetici è possibile giungere a escludere con un sufficiente grado di certezza il legame di discendenza biologica tra l'uomo e il figlio della moglie. Più difficile appare invece la dimostrazione della prima ipotesi, perché in assenza di riscontri obiettivi è difficile la prova del fatto negativo dell'assenza di gravidanza. Dato che nei primi mesi dal concepimento nella normalità dei casi lo stato di gravidanza non si percepisce all'esterno e anche una eventuale interruzione spontanea può non provocare conseguenze visibili o richiedere un intervento medico, è possibile per la donna affermare in modo apparentemente credibile di essere rimasta incinta e di avere poi subito un aborto, senza che le sue dichiarazioni possano essere contestate da prove oggettive, nel caso che la stessa non sia stata sottoposta ad alcuna indagine o esame clinico da cui risulti che non era incinta in quel periodo.

Un'altra questione specifica si pone, sotto il profilo dell'analisi di diritto, in merito all'interpretazione dell'oggetto dell'inganno. La norma richiede infatti che il dolo ricada "*circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium viate coniugalis graviter perturbare potest*"⁹². Si pone di conseguenza il problema ermeneutico di come ricondurre il fatto della gravidanza a una qualità della donna⁹³.

⁹¹ Risulta quindi una circostanza contraria al riconoscimento della fattispecie del dolo il fatto che l'uomo attore amasse la convenuta e sarebbe stato disposto a sposarla anche senza l'inganno della falsa gravidanza, che, nel caso, non viene neppure dimostrato (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Reg. Latii seu Romana*, c. Boccafola, 3 maggio 2012, A. 71/2012, n. 8). In un'altra causa, in cui l'inganno riguardava la falsa attribuzione di paternità, invece, nonostante la prova positiva dell'inganno attraverso gli esami genetici, viene negato il dolo perché emerge che la donna convenuta era riluttante a sposarsi e che è stato l'uomo attore a insistere per celebrare il matrimonio (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Reg. Flaminii seu Bononien.*, c. Yaacoub, 27 febbraio 2014, A. 43/2014).

⁹² Cann. 1098 CIC e 821 CCEO.

⁹³ Il problema interpretativo è comune alla fattispecie dell'errore spontaneo, per la quale si richiede che la qualità dell'altra parte "*directe et principaliter intendatur*" (cann. 1097, § 2 CIC; 820, § 2 CCEO).



Sul punto si registra già una convergenza di orientamenti in dottrina e in giurisprudenza che conducono a intendere in senso ampio la nozione di “qualità”, per ricomprendere qualunque attributo, caratteristica, o modo di essere (fisico, spirituale, morale, sociale o altro) che concorra a delinearne la personalità⁹⁴. Possono essere caratteristiche innate o acquisite, dipendenti dal volere della persona o dalla sua condotta, ovvero da ricollegarsi a circostanze esterne. In questa nozione estensiva sono fatte rientrare anche situazioni riconducibili a eventi o abitudini, che attengono più propriamente al concetto di circostanza piuttosto che a quello di qualità, ma che segnano il vissuto e il modo di essere della persona, venendo a incidere di riflesso anche sul consorzio coniugale. Tra queste circostanze viene inclusa anche una falsa gravidanza o una gravidanza falsamente attribuita al marito. Le sentenze rotali ricorrono peraltro a motivazioni diverse per giustificare l’inquadramento della falsa gravidanza nella fattispecie del dolo, tutte fondate sulla convinzione che questa condizione personale della donna abbia una indubbia rilevanza sia soggettiva che oggettiva sul consorzio di vita coniugale⁹⁵. Una interpretazione che pare comunque pienamente rispondente al significato semantico del termine qualità è quella che legge nel consenso matrimoniale di chi decide di sposarsi su impulso di una falsa gravidanza la volontà di sposare la madre del proprio figlio nascituro⁹⁶. Non vi è dubbio, infatti, che l’essere madre sia un attributo della persona, che quantunque non sia originario ma sopravvenuto per effetto delle scelte di vita della donna, nondimeno venga a caratterizzare in grado essenziale il suo modo di essere. Tale qualità può

⁹⁴ **P. BIANCHI**, *Esempi di applicazione giurisprudenziale del can. 1098 (dolo): casistica e problemi probatori*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1996, 9, p. 371; **M. MINGARDI**, *Fatti circostanziati e qualità personali in relazione all’errore doloso: aspetti dottrinali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2013, 26, pp. 497-498; **F. FRANCHETTO**, *Fatti circostanziati e qualità personali in relazione all’errore doloso: riscontri giurisprudenziali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2014, 27, pp. 114-115, 118-119, 124-126.

⁹⁵ Alcune sentenze richiamano la sincerità come qualità sulla quale ci sarebbe indirettamente un inganno per conseguenza della falsificazione della gravidanza (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Rzeszovien.*, c. Bartolacci, 28 maggio 2015, A. 113/2015, n. 7; Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Int. Nichtheroyen. seu Camposina*, c. Da Costa Gomes, 2 marzo 2016, A. 40/2016, n. 13).

⁹⁶ La decisione tratta in realtà una causa in cui era stato impugnato il capo di errore sulla qualità, ma la fattispecie concreta riguardava il caso di una donna che aveva nascosto al fidanzato di essere rimasta incinta a opera di un altro uomo: “*actorem voluntatem positivam ac praevalentem omnino habuisse ducendi in uxorem matrem sui filii nascituri, et errorem passum esse circa hanc qualitatem directe et principaliter intentam*” (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Reg. Sardiniae seu Uxellen.-Terralben.*, c. Arokiaraj, 16 dicembre 2015, A. 263/2015, n. 7).



essere oggetto di falsa rappresentazione, tanto se la donna non è mai stata incinta e quindi non è mai divenuta madre, quanto se era incinta di altri e quindi non è madre del figlio del marito.

Riguardo infine alla questione circa la possibile evidenza della nullità, si può osservare come anche il dolo sia una fattispecie complessa, particolarmente ardua da dimostrare nei suoi elementi costitutivi (*l'actio dolosa* e il fine specifico di indurre a celebrare il matrimonio), così da far ritenere che sia estremamente difficile da configurare una causa di nullità manifesta *in limine litis*.

3.5 - *Vis vel metus*

La violenza morale è forse la fattispecie di invalidità del consenso matrimoniale che si presta più facilmente a delineare una causa di nullità manifesta, proprio per la sua somiglianza, sotto il profilo della condotta del *metum inferens*, a una fattispecie delittuosa. Al pari del delitto notorio o manifesto, anche la *vis* può consistere in una azione esterna, commessa pubblicamente in tali circostanze da non lasciare sussistere dubbi circa la sua gravità e la sua incidenza sull'animo del *metum patiens*. Peraltro, la possibilità di raggiungere più agevolmente il grado dell'*evidentia rei* vale propriamente per il *metus communis*, piuttosto che per il *metus reverentialis*, dato che per questa seconda figura occorre riscontrare la presenza di elementi soggettivi, come la dipendenza psicologica del *metum patiens* dal *metum inferens*, che non si presentano in foro esterno con il medesimo carattere manifesto della *vis*⁹⁷.

Per quanto concerne le peculiarità connesse alla gravidanza imprevista, si può notare come, diversamente dalle altre fattispecie di nullità, nel *metus* la gravidanza incide sulla *causa nubendi* non direttamente ma indirettamente, in quanto costituisce il motivo delle pressioni messe in atto dall'altra parte o da terzi al fine di indurre il nubendo a celebrare le nozze riparatrici. Per aversi invalidità del consenso, peraltro, è necessario che la decisione di sposarsi sia la conseguenza del timore suscitato

⁹⁷ Risulta particolarmente difficile da valutare il grado d'incidenza delle esortazioni dei genitori, che non raggiungono l'intensità delle minacce, sulla decisione di sposarsi del figlio: "Nullum est dubium [...] matrimonium de quo in casu celebratum est ob inopinatam graviditatem puellae et quidem instantibus genitoribus utriusque partis, preaesertim autem parentibus viri actoris [...] Inde et fumus boni iuris pro petitione actorea. Quaestio tamen princeps respicit gradum deminutionis libertatis actoris: ille matrimonium contraxit ob solas exhortationes quae habendae essent uti impulsus ad propriam sibi sumendam responsabilitatem, an vir ad aras accessit ob metum (communem vel reverentialem) ei illatum?" (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Coslinen*. - *Colubregana*, c. Erlebach, 21 febbraio 2013, A. 58/2013, n. 7).



nell'animo del soggetto dalla violenza morale, in quanto il matrimonio è visto come il male minore, la via di fuga per sottrarsi alla minaccia di un male maggiore. Se, al contrario, quantunque ci siano state delle forti ingerenze esterne, il matrimonio è stato comunque deciso dal soggetto per l'intima convinzione di doversi assumere le responsabilità connesse all'avvenuto concepimento, mancherebbe il nesso di causalità tra il consenso nuziale e la *coactio ab extrinseco illata*, sarebbe un matrimonio contratto *cum vi et metu*, ma non *ob vim vel metum*, e dunque non sarebbe venuta meno la libertà di scelta nella sua dimensione essenziale⁹⁸.

Analogamente, se la scelta di sposarsi è stata determinata dal senso di responsabilità verso il nascituro, non si può ritenere che ci sia una reale *aversio erga nuptias*, da cui inferire la conferma della costrizione⁹⁹. Il nubendo, infatti, non sente ostilità verso il matrimonio, ma, anzi, vede positivamente nelle nozze il necessario adempimento del proprio dovere morale, anche se non si sarebbe deciso a questo passo se non ci fosse stata la gravidanza.

Un'ulteriore particolarità della fattispecie per il coinvolgimento della gravidanza imprevista concerne la valutazione della gravità dell'azione intimidatrice che genera lo stato di trepidazione nell'animo di chi è minacciato. Com'è noto, si ricorre al duplice criterio, sia della gravità oggettiva del male, sia della condizione soggettiva del *metum patiens* e della

⁹⁸ *“Exhortationes et admonitiones patris igitur adactiones considerari nequeunt, sed tantum ut consilia auspiciamque ad bonum filii; altera ex parte, iam vidimus actorem sufficienti maturitate gavisum esse atque firma cum indole omnes conatus patris respuere potuisse, quia non agebatur de persona pavida et obsequenti, quae propria mente cogitare ac statuere non valet”* (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Reg. Apuli seu Sipontina, c. Ferreira Pena, 11 gennaio 2013, A. 2/2013, n. 8). In quella causa era stato infatti dimostrato che le parti avevano già deciso di sposarsi ancora prima dell'insorgere della gravidanza e questo fatto aveva solo accelerato la celebrazione delle nozze. In un'altra causa, invece, nonostante si riscontrassero tutti gli elementi che apparentemente portavano a presumere che ci fosse stata una costrizione (ragazza molto giovane rimasta incinta prima del matrimonio, ambiente sociale fortemente tradizionale, intervento dei fratelli maschi della giovane per indurre l'uomo ad assumere le sue responsabilità) in realtà viene dimostrato il contrario, ossia che i due giovani avevano portato avanti la relazione affettiva contro la volontà della famiglia di lei e che erano ricorsi volontariamente all'espedito della gravidanza per vincere le resistenze alla celebrazione delle nozze (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Reg. Siculi seu Syracusana, c. Jaeger, 5 ottobre 2016, A. 174/2016).

⁹⁹ *“Haud negamus quod sensus responsabilitatis erga prolem conceptam, quae in domini... animo ortus erat, configere videtur cum aversione erga nuptias”* (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio Poncen., c. Monier, 16 novembre 2016, A. 198/2016, n. 6). Nel caso, tuttavia, la decisione è stata affermativa in merito alla costrizione dell'uomo attore, in quanto lo stesso avrebbe voluto celebrare soltanto il matrimonio civile, rifiutando invece le nozze religiose. *L'aversio*, quindi, era rivolta al rito *in facie Ecclesiae*.



sua specifica sensibilità di reazione alle minacce. Nel caso della donna incinta, appunto, si sottolinea la peculiare situazione di fragilità per il turbamento fisico e psichico che comporta *in seipsa* una gravidanza, per giunta imprevista, così da rendere soggettivamente più grave il timore provocato dalla violenza¹⁰⁰.

In conclusione, si può osservare come la gravidanza inattesa o imprevista sia un elemento di fatto ricorrente in varie fattispecie di nullità del consenso matrimoniale e, per la peculiarità delle conseguenze che una simile situazione produce nella vita dei nubendi, può incidere sulla formazione della scelta nuziale, ma spetta al giudice valutare, nella specifica causa di invalidità, quali siano stati gli effetti concreti e quanto abbiano realmente influenzato la decisione di sposarsi.

¹⁰⁰ In una sentenza c. Salvatori, dopo aver esposto nella parte *in iure* la necessità di misurare la gravità del *metus* "*ratione subiectivae conditionis metum patientis, idest verbi gratia aetas, sexus, indolis, integritas mentis, status psychologicus, maturitas affectiva, oeconomica, independentia et alia huiusmodi omnibus cum aliis locorum, personarum temporisque adiunctis*", si giunge nella parte *in facto* a riconoscere la costrizione della donna al matrimonio per il concorso sia della *coactio ab extrinseco*, sia della peculiare condizione psicologica data dalla giovane età, dall'immaturità e dallo stato di gravidanza (Apostolicum Romanae Rotae Tribunal, decisio *Posnaniensis*, c. Salvatori, 26 ottobre 2012, A. 146/2012, nn. 6 e 28).